



Proposta	n. PDET-2025-505 del 03/07/2025
Determinazione dirigenziale	n. DET-2025-500 del 04/07/2025
Oggetto	Indizione di una procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio assicurativo di tutela beni per Arpae Emilia-Romagna, della durata di 60 mesi.
Dirigente adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio - Bortolotti Elena
Dirigente proponente	Servizio Acquisti e Patrimonio - Bortolotti Elena
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena

Questo giorno *04/07/2025* il Responsabile di Servizio Acquisti e Patrimonio, Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTI:

- la DDG n. 144 del 30/12/2024 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2025-2027, del Piano Investimenti 2025-27, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2025, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2025”;
- la DDG n. 145 del 30/12/2024 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2025”;
- la D.D.G. n. 70 del 28/05/2025 recante la Modifica del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2025-2027, approvato con D.D.G. n. 35 del 28/03/2025;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 136 del 29/12/2023;
- il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, come revisionato con D.D.G. n. 137 del 29/12/2023;
- la D.D.G. n. 6 del 31/01/2024 recante l'approvazione del nuovo schema di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “ Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

PREMESSO:

- che Arpae, detiene a vario titolo beni immobili e mobili che necessitano di una copertura assicurativa adeguata;
- che, attualmente, è in essere una polizza All Risk avente naturale scadenza al 31/08/2025, con possibilità di proroga per ulteriori due mesi;
- che il Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae, d'intesa con il consulente assicurativo, ha analizzato la situazione complessiva del patrimonio immobiliare e mobiliare di Arpae al fine di

adeguare i contenuti della polizza alle disposizioni di legge, alle nuove esigenze dell'Amministrazione ed alle mutate condizioni del mercato;

- che è stata compiuta una stima preliminare ai fini assicurativi Valore a Nuovo (VN) e Valore Attuale/allo stato d'uso (VA), degli immobili di proprietà Arpae da parte della Società Italiana Assessment Srl ;
- che la procedura di gara è stata programmata con D.D.G. n. 35 del 28/03/2025 recante "Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2025-2027", come da ultimo modificato con D.D.G. n. 70 del 28/05/2025 (CUI S04290860370202500008);
- che il, Servizio Acquisti e Patrimonio, ha svolto l'attività istruttoria con la collaborazione del broker assicurativo Aon Spa volta a trovare un riscontro delle proprie esigenze di copertura nel mercato assicurativo per il servizio di interesse;
- che si ritiene di mantenere l'impostazione a lotto unico di un'unica polizza strutturata sotto forma "All risks", ovvero con garanzia di tutte le evenienze dannose tranne quelle esplicitamente escluse, consentendo all'amministrazione di avere un unico contratto, il quale, oltre a permettere un efficientamento nella gestione e nei costi, consente di avere lo stesso assicuratore in caso di sinistro che colpisca più garanzie di polizza;
- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell' art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, viene individuato nella sottoscritta dirigente, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, la quale ha predisposto, ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs.36/2023 il progetto di appalto per il servizio di cui trattasi contenente la relazione generale illustrativa e la stima economica dell'appalto e dei costi della manodopera;
- che Arpae risulta essere stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che è stato stimato il valore complessivo del servizio, considerando quindi le opzioni di cui all'art. 120 comma 1 e comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 ovvero:
- il fabbisogno, per un periodo quinquennale (60 mesi) da porre a base d'asta, determinato dall'analisi del mercato nell'ultimo quadriennio fortemente caratterizzato da una crescente inflazione, che ha comportato un generale aumento dei costi di beni e servizi, e da una situazione geopolitica particolarmente incerta causante diffusa volatilità nonché da un accelerarsi delle dinamiche legate al cosiddetto cambiamento climatico, con eventi sempre più estremi che hanno interessato il nostro Paese (e non solo) e, ancor più da vicino, il nostro territorio regionale;
- l'opzione di proroga contrattuale di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d. lgs. n.

36/2023;

- l'opzione del quinto d'obbligo;
- l'assenza dei rischi da interferenze, e conseguentemente dei correlati costi, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- che il contratto collettivo da applicare al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto è quello del settore ANIA (Codice CNEL J121);
- che, come riportato nel progetto di gara, il quadro economico dell'appalto è il seguente:

	. Descrizione	CPV	Prestazione	Importo
A.1	Servizio quinquennali assicurativo di Tutela beni per Arpae	66510000-8	Principale	750.000,00
A	IMPORTO A BASE DI GARA di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)			750.000,00 19.500,00
B	Oneri per la sicurezza interferenziale (non soggetti a ribasso)			Non sono previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poiché non vi sono rischi interferenziali
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO			750.000,00
C1	Importo per l'opzione di proroga di sei mesi			75.000,00
C2	Importo per l'opzione del quinto d'obbligo			150.000,00
C	Importo complessivo opzioni			225.000,00
A+B+C	VALORE GLOBALE MASSIMO STIMATO			975.000,00
D	Incentivi ex art. 45, calcolati sul valore a base d'asta			12.355,00
Somme a disposizione	Contributo Anac			410,00
Somme a disposizione				12.765,00
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B+C+D)				987.765,00

- ;
- che ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d. lgs. 36/2023 sono stati quantificati i costi della manodopera, in misura pari ad euro 19.500,00;
- che l'importo dell'appalto a base di gara è di euro **750.000,00** (IVA esclusa) e il valore complessivo stimato, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 è pari ad euro **987.765,00** (inclusivo di opzioni, IVA esclusa);

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni stipulate da Consip Spa o dall'Agenzia regionale Intercent-ER per il servizio di cui trattasi;
- che non sono applicabili criteri ambientali minimi emanati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, né sono ravvisabili clausole di sostenibilità ambientale;

- che la procedura di selezione del contraente sarà svolta con modalità elettronica avvalendosi della piattaforma telematica SATER messa a disposizione dalla centrale di acquisto regionale Intercent-ER, alla stregua dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che per l'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008, non sussiste l'obbligo di definizione del documento unico di valutazione delle interferenze (DUVRI);
- che l'appalto da aggiudicare è integralmente descritto nei seguenti atti di gara, previsti dall'art. 82 del D.lgs. n. 36/2023, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
 1. Bando di gara;
 2. Disciplinare di gara;
 3. Capitolato speciale con testo di polizza riportante le condizioni di garanzia richieste, che dovranno regolare la futura polizza;
 4. Statistica dei sinistri;
 5. Schema di domanda di partecipazione;
 6. documento di gara unico europeo in formato elettronico;
 7. dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposte di varianti;
 8. scheda di offerta economica;
 9. patto di integrità approvato con delibera n.6 del 31/1/2024;
 10. progetto tecnico contenente le informazioni utili a quotare il rischio;
 11. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>
- che le offerte saranno valutate ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

- che il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione espressi nel disciplinare di gara;

- che non è prevista una soglia minima di sbarramento;
- che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'Agenzia e considerato il valore complessivo della procedura, è stato necessario provvedere alla nomina di un direttore dell'esecuzione sussistendo nel caso di specie i requisiti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 art. 114, individuando questo nella persona della dott.ssa Stefania Panato;
- che, ai sensi dello specifico regolamento in materia di incentivi per funzioni tecniche, vigente in ARPAE, con lettera prot. n. PG/2025/111091 del 19/06/2025, è stato individuato il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento delle attività tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 inerente il contratto d'appalto di cui trattasi;
- che, nel prospetto economico degli oneri complessivi sono stati compresi gli oneri per incentivi per funzioni tecniche summenzionati, previsti dallo specifico regolamento in materia;
- che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per funzioni tecniche è pari ad Euro 12.355,00, calcolato sulla base del Regolamento Incentivi revisionato con D.D.G. n. 137 del 29/12/2023;
- di destinare, per i fini di cui all'art. 45 comma 5) del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, il 20% della somma di cui al punto precedente trattandosi di costo non coperto da finanziamenti europei o a destinazione vincolata;
- di rinviare a valle dell'aggiudicazione l'imputazione contabile dei costi per incentivi da destinare al personale, calcolati ai sensi dell'art. 7 del regolamento in materia e quantificati nella misura massima di Euro 9.884,00;
- che, per la procedura di cui trattasi, è dovuto, ai sensi della Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, il contributo di Euro 410,00, da liquidarsi con cassa economale;
- di dare atto che sarà cura della sottoscritta, in qualità di RUP, acquisire il CIG della procedura sulla piattaforma telematica SATER ove verrà svolta la gara;

CONSIDERATO:

- che, ad intervenuta individuazione del soggetto contraente si provvederà all'aggiudicazione del servizio ed all'imputazione contabile della spesa sul budget annuale e nel bilancio economico preventivo pluriennale degli esercizi di competenza;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di indire una procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da svolgersi sulla piattaforma SATER della regione Emilia Romagna, per l'affidamento del servizio assicurativo All Risk per la durata di 60 mesi, con importo a base di gara pari a Euro 750.000,00 (IVA esclusa) e valore complessivo stimato,

calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. lgs. n. 36/2023, pari ad euro 987.765,00 (inclusivo di opzioni, IVA esclusa);

- di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
- di dare atto che il RUP provvederà alla pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica certificata SATER della Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto che, trattandosi di procedura da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame della documentazione amministrativa è di competenza del Responsabile Unico del Progetto, mentre la valutazione delle offerte tecnica ed economica sarà effettuata da una Commissione nominata dopo il termine di ricezione delle offerte;
- di stabilire che l'amministrazione scrivente si riserva la facoltà di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida;

DATO ATTO:

- che, per il tramite della piattaforma SATER, in conformità all'art. 84 del D.Lgs. n. 36/2023, il bando di gara sarà trasmesso all'ufficio delle pubblicazione dell'Unione Europea, nonché, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo cit. alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, in conformità alla delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023 recante "Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la BDNCP";
- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- del proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INOLTRE:

- che Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture vigente in Arpae è la sottoscritta dirigente;
- del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019 e revisionato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, dal Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto, di indire una procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da svolgersi sulla piattaforma certificata SATER della regione Emilia Romagna, per l'affidamento del servizio assicurativo All Risk per la durata di 60 mesi, con importo a base di gara pari a Euro 750.000,00 (IVA esclusa) e valore complessivo stimato, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. lgs. n. 36/2023, pari ad euro 987.765,00 (inclusivo di opzioni, IVA esclusa);
2. di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
3. di dare atto che provvederà alla pubblicazione della gara sulla piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna il RUP, che provvederà altresì all'invio del Bando alla GUUE e alla BDNCP, secondo le applicazioni disponibili sulla piattaforma;
4. di dare atto che, trattandosi di procedura da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame della documentazione amministrativa è di competenza del Responsabile Unico del Progetto, mentre la valutazione delle offerte tecnica ed economica sarà effettuata da una Commissione nominata dopo il termine di ricezione delle offerte
5. di stabilire che l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida;
6. di dare atto che sarà cura della sottoscritta, in qualità di RUP, acquisire il CIG della procedura sulla piattaforma telematica SATER ove verrà svolta la gara;
7. di dare atto che, per la procedura di cui trattasi, è dovuto, ai sensi della Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, il contributo di Euro 410,00, da liquidarsi con cassa economale;
8. di dare atto che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'Agenzia nonché considerato il valore complessivo della procedura, sarà necessario provvedere alla nomina di un direttore dell'esecuzione sussistendo nel caso di specie i requisiti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 art. 114;
9. di dare atto che, ai sensi dello specifico regolamento in materia di incentivi per funzioni tecniche, vigente in ARPAE, con lettera prot. n. PG/2025/111015 del 19/06/2025 è stato individuato il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento del contratto d'appalto di cui trattasi;
10. di dare atto che, ad intervenuta individuazione del soggetto contraente, si provvederà all'imputazione contabile della spesa complessiva per il servizio stimata in Euro 1.205.073,30 (IVA inclusa), avente natura di "Assicurazioni", prevista pro quota nel Budget 2025 e nel bilancio economico pluriennale 2025-2027, nonché da prevedere negli esercizi di competenza successivi;

11. di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per funzioni tecniche è pari ad Euro 12.355,00, calcolato sulla base del Regolamento Incentivi revisionato con D.D.G. n. 137 del 29/12/2023;
12. di rinviare a valle dell'aggiudicazione l'imputazione contabile dei costi per incentivi per i fini di cui all'art. 45 comma 5) del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, pari al 20% della somma di cui al punto precedente trattandosi di costi non coperti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata;
13. di rinviare altresì a valle dell'aggiudicazione l'imputazione contabile dei costi per incentivi da destinare al personale, calcolati ai sensi dell'art. 7 del regolamento Arpae in materia e quantificati nella misura massima di Euro 9.884,00 ed aventi la medesima natura dei costi di cui al punto precedente.

LA DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Bortolotti Elena

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 1 di 43

Disciplinare di gara

Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio assicurativo di tutela beni per Arpae Emilia-Romagna

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 2 di 43

PREMESSE	4
1 PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	5
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 DURATA	7
3.2 REVISIONE PREZZI	8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	13
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. SOPRALLUOGO	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	24
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
16. OFFERTA TECNICA	27

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 3 di 43

17. OFFERTA ECONOMICA	27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	28
18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica	35
18.3 Ulteriori regole relative alla valutazione tecnica e alla valutazione economica	35
18.4 Metodo di calcolo dei punteggi	36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	36
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	36
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	39
27. ACCESSO AGLI ATTI	40
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 4 di 43

PREMESSE

Con atto n. del 2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio assicurativo di tutela dei beni di Arpae, con la sottoscrizione del testo di polizza all Risk allegato quale capitolato speciale agli atti di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista nella misura massima di 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

La fornitura avrà luogo presso le sedi Arpae ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna Codice NUTS ITH5.

L'appalto ha il CUI S04290860370202500008 e il CIG -----

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Elena Bortolotti ebortolotti@arpae.it responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio .

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Arpae Emilia-Romagna non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Arpae può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Arpae Emilia-Romagna si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 5 di 43

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/ .

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05)

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> .

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 6 di 43

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara;
- c. Capitolato speciale con testo di polizza riportante le condizioni di garanzia richieste, che dovranno regolare la futura polizza;
- d. Statistica dei sinistri;
- e. Schema di domanda di partecipazione;
- f. documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- g. dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposte di varianti;;
- h. scheda di offerta economica;
- i. patto di integrità approvato con delibera n.6 del 31/1/2024;
- j. progetto tecnico di analisi dei rischi contenente le informazioni utili a quotare il rischio;
- k. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.arpae.it> e sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti sezione "Chiarimenti", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> e sul sito istituzionale <https://www.arpae.it/it/bandi-gara/bandi-di-servizi>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 7 di 43

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari..

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Si ritiene di mantenere l'impostazione a lotto unico di un'unica polizza strutturata sotto forma "All risks", ovvero sono garantite tutte le evenienze dannose tranne quelle esplicitamente escluse.

Tale impostazione rende più appetibile il rischio al mercato assicurativo e consente all'amministrazione di avere un unico contratto, il quale, oltre a permettere un efficientamento nella gestione e nei costi, consente di avere lo stesso assicuratore in caso di sinistro che colpisca più garanzie di polizza; ciò evita anche che si possano creare rimpalli di responsabilità in caso di presenza di diversi assicuratori.

Tutti gli importi indicati si intendono riferiti ai premi lordi relativi al periodo contrattuale indicato al successivo articolo 3.1.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Rif.	. Descrizione	CPV	Prestazione	Importo
A.1	Servizi assicurativi di Tutela beni per Arpae	66510000-8	Principale	750.000,00
A	IMPORTO A BASE DI GARA di cui costi manodopera (non soggetti a ribasso)			750.000,00 19.500,00
B	Oneri per la sicurezza interferenziale (non soggetti a ribasso)			Non sono previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poiché non vi sono rischi interferenziali
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO			750.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- la Stazione Appaltante ha stimato un'incidenza media dei costi della manodopera pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2024). Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera dell'organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato di riferimento è il CCNL ANIA (Codice CNEL J121). Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, può essere applicato un differente contratto collettivo, purché coerente con le attività espletate e purché garantisca ai dipendenti un trattamento economico e normativo non peggiorativo di quello previsto nel CCNL indicato dalla Stazione Appaltante: in tal caso, in sede di gara, il Concorrente deve rendere una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 8 di 43

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni), è stabilita in 5 (cinque) anni decorrenti dalle ore 24:00 del 31/10/2025 fino alle ore 24:00 del 31/10/2030.

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24:00 della data di decorrenza sopra indicata, anche nelle more della stipula delle polizze.

Qualora successivamente non si dovesse addivenire alla stipula delle polizze, la copertura si intenderà risolta e l'Aggiudicatario avrà diritto al solo conguaglio, conteggiato pro rata rispetto all'importo di premio previsto in polizza.

3.2 REVISIONE PREZZI

Decorsi almeno sei mesi dall'inizio del contratto, una parte potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifica del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.60 del d.Lgs. 36/2023 la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto. Si rimanda all'articolo 6 del capitolato.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga programmata del contratto (articolo 120, comma 1, lettera a) e comma 10, del Codice): la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata pari a 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è indicato nelle tabelle seguenti. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore entro la naturale scadenza del contratto.

Opzione di variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (articolo 120, comma 1, lettera a) e comma 9, del Codice): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è indicato nelle tabelle seguenti.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni (premi lordi), è pari ad € 975.000,00, così suddiviso:

Rif.	Descrizione sintetica	Importo Euro
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	750.000,00
C1	Opzione di proroga programmata (6 mesi)	75.000,00
C2	Opzione quinto d'obbligo	150.000,00
C	IMPORTO OPZIONI	225.000,00
A+B+C	VALORE GLOBALE MASSIMO STIMATO	975.000,00

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo oggetto di gara, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli articoli 65, 67 e 68 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione con sede in altri Stati diversi dall'Italia, purché sussistano

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 9 di 43

le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (articolo 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i) o in regime di libera prestazione di servizi (articolo 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ferma la copertura del 100% del rischio e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È altresì consentita la partecipazione in coassicurazione, ex articolo 1911 c.c.. Ai soggetti partecipanti in coassicurazione si applicano le medesime disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) o coassicurazione;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti o in coassicurazione, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono dimostrare, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 10 di 43

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Gli operatore economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art.96 comma 15 del codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e articolo 66 comma 1 lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 11 di 43

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito previsti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) .

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art.96 comma 15 del codice. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del "Fascicolo Virtuale" (FVOE) si rinvia alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e alla sezione dedicata del sito internet dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) : <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di malfunzionamento anche parziale del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione dell'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che , a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, l'offerente viene escluso.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento ad un operatore privo di requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

In sede di presentazione delle offerte gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal codice stesso.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare:

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 12 di 43

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'Operatore Economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
2. Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia:
il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto di gara. Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite consultazione dell'Albo tenuto dall'IVASS o anche tramite il FVOE.
3. per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:
il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto di gara, in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

oppure

il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero competente e/o dal CIPE, inerente alla regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto di gara, in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza. Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite consultazione dell'Albo tenuto dall'IVASS o anche tramite il FVOE.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare:

- a. fatturato globale: avere effettuato una raccolta di premi assicurativi nel ramo danni che nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione della presente procedura, sia pari ad almeno € 100.000.000,00 quale media annua nei tre migliori anni.

La raccolta premi richiesta supera la soglia indicata dall'articolo 100, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 perché il servizio oggetto di affidamento è caratterizzato da notevole tecnicismo e richiede il possesso di elevate disponibilità finanziarie. Per questo motivo la stazione appaltante ritiene opportuno selezionare operatori con capacità finanziaria non inferiore a € 100.000.000,00, in considerazione del limite per sinistro e anno di € 25.000.000,00 (stop loss) del capitolato.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali nonché per le imprese di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 209/2005, mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. P. R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 13 di 43

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare:

1) di aver svolto negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della presente procedura di gara almeno n. 3 servizi assicurativi nel ramo danni, resi a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o aziende private.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice, nonché i soggetti ex articolo 1911 c.c.

(coassicurazione) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, nonché ai soggetti partecipanti in coassicurazione, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

1. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, sub 1), nonché il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione IVASS di cui al punto 6.1, sub 2), devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/coassicurazione/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

1. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla coassicurazione nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

1. Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o dalla coassicurazione nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 14 di 43

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, sub 1), nonché il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione IVASS di cui al punto 6.1, sub 2), devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 15 di 43

Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono invece essere allegati all'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett.c) del codice con la specificazione del relativo importo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto, ai fini dell'autorizzazione, devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite all'articolo 1 comma 1 lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alla piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, nelle ipotesi previste all'art. 119 comma 11 del D.Lgs.36/2023.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.3 bis del DLgs.36/2023 che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60 comma 2 del Codice.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 16 di 43

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Tale clausola si applica a tutto il personale impiegato, anche in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice con riferimento ad eventuali consorziate esecutrici e/o soci esecutori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari a

Lotto n.	Importo a base di gara	Importo garanzia
1	975.000,00	19.500,00

L'importo della garanzia è calcolato sul valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BANCA UNICREDIT Iban IT 50 B 020008 02435 000106004905.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 17 di 43

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
 - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 art.106 del d.Lgs.36/2023 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente..
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% in caso di fideiussione emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del Codice, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b).
- d. Riduzione del 20 % massimo in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000 per un 10% ed EMAS o ISO 14001 per un 10%.
Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 18 di 43

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non applicabile.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il contributo è dovuto per l'importo descritto nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1		90,00

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sater. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 9/9/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 19 di 43

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione la capacità stabilita nella documentazione a corredo del funzionamento della Piattaforma SATER. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati pdf, p7m e zip.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**OFFERTA** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica ;**
- C – **Offerta economica .**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve la notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/coassicurazione/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni di offerta sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma .

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 20 di 43

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza SATER , secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/help/guide> per compilare o allegare la seguente documentazione:

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 21 di 43

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 7) attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo del valore di € 16,00.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n.4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo..

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 22 di 43

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 ed eventuale dichiarazione di equivalenza;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con delibera 109/2024 reperibile sul sito : <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato con delibera n. 6 del 31/1/2024 allegato n. 8; la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 ;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 e di esprimere, ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del codice, il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023;
- l'indirizzo internet del sito da utilizzare ai fini delle verifiche di autenticità della garanzia o la piattaforma (operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici qualificati) utilizzata dal garante, qualora non indicati dal garante stesso nella documentazione contrattuale.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 23 di 43

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre il **DGUE** di cui all'allegato 5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato nelle parti pertinenti relativa a : Sezioni A, B Parte III Sezioni A,B,C e D; Parte IV Sezioni A, B e C, Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a : Parte II, Sezioni A,B; Parte III Sezioni A,B,C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 24 di 43

- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: Parte II Sezioni A,B; Parte III Sezioni A,B, C e D; Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
- nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II Sezioni A,B; Parte III Sezioni A,B, C e D; Parte IV;

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a) b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega , inoltre l'ulteriore documentazione indicata nel disciplinare di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare .

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il concorrente può indicare una diversa soglia, rispetto alla quota del 20% prevista dal comma 2 dell'articolo 119 del codice di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alla piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento da indicare espressamente nella Sezione D.

Parte III Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez.A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza della cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza della cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 comma 3 lett.g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95 comma 1 lett. a) del codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 25 di 43

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di self-cleaning.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti e provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla parte III sezione B si precisa che ciascun operatore economico tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95 comma 2 del codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzione e interessi, sia pari o superiore a 35.000,00 Euro. A tal fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi) la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando i corrispondenti campi, in particolare:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 lett.a) del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto 6.3 lett.a) del presente disciplinare;

Parte VI Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 26 di 43

Nel caso di avvalimento premiale inoltre, ove alla gara partecipi sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, va allegata la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

PER I CONSORZI NON NECESSARI (CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ; CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE; I CONSORZI STABILI)

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili)
 - o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti di capacità tecnica e finanziaria propria, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari)
 - o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti o in caso di coassicurazione

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o riuniti in coassicurazione.;
 - d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 27 di 43

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - d. dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili da sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 28 di 43

secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione di accettazione del capitolato o di proposte di varianti, secondo il modello allegato 6;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

L'operatore economico deve indicare a sistema, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il valore del premio annuo lordo offerto, secondo il modello generato dal sistema, corrispondente a quanto riportato nella "Scheda di Offerta" ;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

inoltre dovranno essere allegati nei campi predisposti i seguenti documenti:

- c) la "Scheda di offerta economica", compilata in ogni sua parte, secondo il modello allegato 7 , indicando la stima dei costi della manodopera e il CCNL applicato.

Si chiede inoltre di conoscere, indicandolo nell'offerta economica il nome dell'Agenzia a cui verrà affidata la gestione della polizza..

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione e al Responsabile unico del progetto di valutarne la congruità.

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo riportato nella dichiarazione d'offerta e quello riportato a sistema, prevarrà quello contenuto nella dichiarazione d'offerta e si procederà alla rettifica dell'importo caricato a sistema.

Nella valutazione dell'offerta economica verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. .

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 29 di 43

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

LOTTO UNICO) ALL RISKS:

Al capitolato tecnico potranno essere apportate varianti migliorative e/o peggiorative definite secondo i seguenti criteri:

Criterio Discrezionale (D) – le varianti vengono definite secondo punteggi discrezionali, vale a dire punteggi attribuiti in ragione della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda la Dichiarazione di possesso della certificazione della parità di genere la stessa verrà valutata con Criterio Tabellare (T) – secondo un punteggio definito *ex ante* ed attribuito in ragione di quanto indicato dall'OE. Si precisa che:

a) All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato verranno assegnati n.50 punti con riduzione di punteggio in caso di inserimento di Varianti Peggiorative Discrezionali (Criterio D) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate nel presente disciplinare;

b) L'operatore potrà ottenere massimo n.39 punti in aumento in caso di inserimento di Varianti Migliorative Discrezionali (Criterio D) alle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate nel presente disciplinare. Qualora più operatori ottengano, per effetto delle apportate varianti migliorative, un punteggio superiore a 39 punti, si procederà con la riparametrazione dei punteggi, attribuendo 39 punti all'operatore che ha ottenuto il punteggio più alto e agli altri operatori un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

$$PRIP_i = (P_{MAXOTT} * P_i) / P_{MAXCONC}$$

Dove:

PRIP_i = punteggio riparametrato per il concorrente i-esimo

P_{MAXOTT} = punteggio massimo ottenibile per le varianti migliorative

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

P_{MAXCONC} = punteggio ottenuto dal concorrente avente ottenuto il punteggio più alto.

c) L'operatore potrà ottenere massimo n.1 punto in aumento per il possesso della Certificazione di parità di genere (Criterio T);

d) Il punteggio dell'operatore sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi in aumento e/o diminuzione ottenuti in ragione delle varianti migliorative e/o peggiorative offerte (Criterio D) cui si aggiunge il punteggio relativo al possesso o meno della certificazione della parità di genere (Criterio T).

Il Punteggio relativo alla qualità sarà attribuito da una Commissione Giudicatrice, che effettuerà la valutazione e attribuirà i punteggi sulla base dei parametri e dei punteggi sotto riportati.

In relazione alle sezioni del capitolato che saranno oggetto di Varianti Peggiorative Discrezionali da parte dell'operatore, sono stabiliti nella seguente tabella i coefficienti attribuibili alla singola variante.

ELEMENTI COSTITUTIVI IL CAPITOLATO TECNICO:	COEFFICIENTE ATTRIBUITO ALLA VARIANTE PEGGIORATIVA (CVP)
SEZIONE IV) RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI	0,50-1,00
SEZIONE V) ESCLUSIONI	0,50-1,00
SEZIONE VI) PRECISAZIONI	0,50-1,00
SEZIONE IX) Massimali Limiti Scoperti Franchigie: TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO	0,70-1,00
SEZIONE IX) Massimali Limiti Scoperti Franchigie: TABELLA SCOPERTI e FRANCHIGIE	0,70-1,00

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 30 di 43

--	--

IN MERITO ALLE VARIANTI PEGGIORATIVE DISCREZIONALI, SI PRECISA CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE E QUINDI CONSIDERATE AI FINI DELLA VALUTAZIONE TECNICA VARIANTI NON ATTINENTI ALLE SEZIONI DEL CAPITOLATO SOPRA ELENATE. DUNQUE, SI SPECIFICA CHE LE SEZIONI DEL CAPITOLATO NON ELENATE NELLA TABELLA SOPRASTANTE NON SONO MODIFICABILI.

IN MERITO ALLA SEZIONE IV) DEL CAPITOLATO, SI PRECISA CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICA LE PARTITE, LE SOMME ASSICURATE E LA FORMA DI COPERTURA APPLICATA A CIASCUNA DI QUESTE. LA MANCATA POSSIBILITA' DI APPORTARE MODIFICHE VALE ANCHE RELATIVAMENTE ALLA (SEZIONE VIII) OVE IL LIMITE DI INDENNIZZO RICHIAMATO IN TABELLA CORRISPONDA ALLA VALORIZZAZIONE DELLA PARTITA.

A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:

- coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino:
 - limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;
 - inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;
 - Inserimento/aumento/modifica di scoperti e/o franchigie - riduzione/inserimento/modifica di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
- coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.

In relazione alle sezioni del capitolato che saranno oggetto di Varianti migliorative discrezionali da parte dell'operatore, sono stabiliti nella seguente tabella i coefficienti attribuibili alla singola variante.

ELEMENTI COSTITUTIVI IL CAPITOLATO TECNICO:	COEFFICIENTE ATTRIBUITO ALLA VARIANTE MIGLIORATIVA (CVM)
SEZIONE IV) RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI	0,001-0,50
SEZIONE V) ESCLUSIONI	0,001-0,50
SEZIONE VI) PRECISAZIONI	0,001-0,50
SEZIONE IX) Massimali Limiti Scoperti Franchigie: TABELLA LIMITI DI INDENNIZZO	0,001-0,50
SEZIONE IX) Massimali Limiti Scoperti Franchigie: TABELLA SCOPERTI e FRANCHIGIE	0,001-0,50

IN MERITO ALLE VARIANTI MIGLIORATIVE DISCREZIONALI, SI PRECISA CHE NON SARANNO CONSIDERATE AI FINI DELLA VALUTAZIONE TECNICA VARIANTI NON ATTINENTI ALLE SEZIONI DEL CAPITOLATO SOPRA ELENATE. DUNQUE, SI SPECIFICA CHE LE SEZIONI DEL CAPITOLATO DIVERSE DA QUELLE SOPRA ELENATE, POSSONO ESSERE TUTTE VARIATE IN VIA MIGLIORATIVA DALL'OPERATORE, MA CHE TALI VARIAZIONI, SEBBENE VINCOLINO L'OFFERENTE IN QUANTO RITENUTE APPORTATE AL CAPITOLATO, NON SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE TECNICA

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 31 di 43

Si precisa che la dichiarazione di possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto Legislativo 198/2006 otterrà l'attribuzione forfettaria di n.1 (un) punto.

A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:

- coefficienti tra 0.0001 e 0.50 per varianti che comportino:
 - ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
 - eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
 - eliminazione/diminuzione/modifica di scoperti e/o franchigie – aumento/eliminazione/modifica di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
- coefficiente pari ad 0 per varianti considerate equivalenti.

Varianti discrezionali

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una "percentuale di potenzialità/frequenza (PPF%), da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

POTENZIALITÀ	SCARSA	APPREZZABILE	MEDIAMENTE RILEVANTE	RILEVANTE	CATASTROFALE
FREQUENZA					
Raro/infrequente	5%	25%	45%	65%	85%
Possibile	10%	30%	50%	70%	90%
Frequente	15%	35%	55%	75%	95%
Molto frequente	20%	40%	60%	80%	100%

Dove:

POTENZIALITÀ:

Scarsa: Danno e/o maggior importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile inferiore ad € 10.000,00;

Apprezzabile: Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad €100.000,00;

Mediamente rilevante: Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00;

Rilevante: Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;

Catastrofale: Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 32 di 43

FREQUENZA:

Raro/infrequente: Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi 3 anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.
Possibile _____ Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa.
Frequente _____ Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.
Molto frequente _____ Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa.

N.B. Alle varianti discrezionali (peggiorative e/o migliorative) che, per propria natura, non sono ascrivibili alla classificazione di cui alla tabella 1, si applicherà una PPF% del 15%

Varianti Peggiorative Discrezionali (D)

A ciascuna variante peggiorativa discrezionale sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:
Punteggio = 50 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc.

La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante” (PPVP%) così come riportata in Tabella 2 secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:

$$PRID\% = PPF\% * PPVP\%$$

Dove PRID% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPVP% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 33 di 43

Tabella 2

CLASSIFICAZIONE VARIANTE E DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI PESO VARIANTE PEGGIORATIVA (PPVP%)
Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l'efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	0%
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l'efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.	Sino al 25%
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	Dal 26% al 50%
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 51% al 75%
Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 76% al 100%

In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = CMin. + (\delta Ccoeff. - (\delta Ccoeff. \times PRID\%))$$

Dove *CVar.* = coefficiente di variante; *CMin.* = coefficiente minimo; $\delta Ccoeff.$ = Delta coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente minimo); *PRID%* = Percentuale di Riduzione.

Variante Migliorative Discrezionali (D)

A ciascuna variante migliorativa discrezionale sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

Punteggio = 39 x (coefficiente di variante a) + 39 x (coefficiente di variante b) + 39 x ecc. sino al massimo dei 39 punti assegnabili per le varianti migliorative discrezionali.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

A. La Commissione di gara attribuirà la percentuale PPF% secondo la Tabella 1, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 34 di 43

B La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la “percentuale di peso variante migliorativa” (PPVM%) così come riportata in Tabella 3 secondo l’insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:

$$PM\% = 1 - (PPF\% * PPVM\%)$$

Dove PM% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla Tabella 3.

Tabella 3

CLASSIFICAZIONE VARIANTE E DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI PESO VARIANTE MIGLIORATIVA (PPVM%)
variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l'efficacia o la incrementa in termini trascurabili. variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	Dall'86% al 100%
variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l'efficacia in maniera modesta. variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente.	Dal 51% all'85%
variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.	Dal 26% al 50%
variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sostanziale. variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.	sino al 25%
variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia drasticamente. variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.	0%

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = Coeff. \times PM\%$$

dove CVar. = Coefficiente di variante; Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo); PM%= Percentuale migliorativa.

Regole generali punteggio tecnico:

Viene ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti, entro i seguenti limiti:

- Non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza;
 - o non è ammessa la presenza di allegati (in caso di Inserimento/ritrascrizione di una clausola/articolo di capitolato, l'OE dovrà riportarlo integralmente nella scheda di OT; nel caso la

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 35 di 43

clausola/articolo sia la libera traduzione di clausola/articolo in altra lingua, l'OE deve riportare integralmente anche la versione in lingua originale), né offerte che si riferiscono a documenti e/o moduli differenti dal Capitolato Speciale di Polizza;

- o saranno ammesse al massimo n.20 varianti (Migliorative e/o Peggiorative) libere discrezionali (Criterio Discrezionale – D) alle condizioni del Capitolato, come sotto definite:
 - modifica di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza;
 - integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza;
 - aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato Speciale di Polizza;
 - abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato Speciale di Polizza.
- Quanto alla dichiarazione di possesso o meno della certificazione della parità di genere (di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 198/2006), la stessa ha punteggio prestabilito (Criterio Tabellare - T); la mancata dichiarazione comporta l'attribuzione di un punteggio pari a "0" (zero).

In caso di variante discrezionale comportante modifica a tabelle riepilogative di più condizioni, anche se contenute in un singolo articolo di polizza, sarà conteggiata UNA variante per ciascuna riga della tabella alla quale viene apportata la modifica.

- Qualora vengano apposte Varianti Peggiorative Discrezionali a Sezioni del capitolato diverse da quelle sopra esposte, le stesse saranno ritenute prive di effetto, non saranno valutate e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando quindi le originarie clausole del capitolato tecnico.
- Qualora vengano apposte Varianti Migliorative Discrezionali a Sezioni del capitolato diverse da quelle sopra esposte, le stesse non saranno valutate e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, restando comunque valide tutte le varianti migliorative proposte, comprese quelle che non saranno oggetto di valutazione.
- Le eventuali condizioni migliorative proposte, attraverso l'apposizione di varianti migliorative discrezionali, dovranno essere dichiarate come tali e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili; resta altresì facoltà della Commissione non accettare l'inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose e, in tal caso, non verrà attribuito il relativo punteggio.
- La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, un sostanziale peggioramento/modifica della copertura assicurativa richiesta.
- Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili, concorreranno alla valutazione del punteggio tecnico:
 - in via prioritaria, quelle migliorative;
 - tra queste, quelle con il coefficiente più elevato;
 - in subordine le varianti peggiorative;
 - tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1.

Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l'impegno dell'operatore economico alla propria offerta.

Data la particolare natura del servizio oggetto della procedura, risulta impossibile inserire nella piattaforma tutti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pertanto i relativi punteggi saranno calcolati, dalla commissione giudicatrice, al di fuori della piattaforma, inserendo in piattaforma solamente il punteggio tecnico complessivo.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 36 di 43

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

In caso di importo pari o superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta sarà esclusa dalla gara.

All'operatore che ha offerto il prezzo più basso saranno attribuiti n.10 punti.

Agli altri Operatori i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

Punteggio dell'operatore= Punteggio massimo ottenibile x V(a)

$$V(a) = [P(\text{base di gara}) - P(a)] / [P(\text{base di gara}) - P(\text{inferiore})]$$

dove:

V(a)=coefficiente di calcolo per il punteggio dell'operatore (a)

P(a) = valore del premio offerto dall'operatore (a)

P(base di gara) = premio a base di gara

P(inferiore) = valore del premio più basso offerto

18.3 Ulteriori regole relative alla valutazione tecnica e alla valutazione economica

- a) I calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento
- b) Sono esclusi dall'intera procedura i concorrenti che presentino:
 - incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
 - difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
 - presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
 - offerte alternative;
 - mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.
 - l'apposizione di termini o condizioni all'offerta,
 - offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio e di prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
 - offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio,
 - offerte incomplete e/o parziali;
 - i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
 - i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 37 di 43

18.4 Metodo di calcolo dei punteggi

Il servizio assicurativo oggetto della presente gara sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e il punteggio relativo all'offerta economica, come sopra specificato.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nei precedenti articoli, che corrispondono anche a sub-criteri ai sensi dell'articolo 108 comma 7 del decreto legislativo 36/2023.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 9/9/2025, alle ore 14,00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 38 di 43

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, procede relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede di seguito, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che sulla base di obiettive condizioni economiche di mercato anche derivanti da prezzi contenuti in listini pubblici ufficiali, contengano prezzi manifestamente più bassi rispetto ai suddetti valori.

Verrà inoltre sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al punto 3.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 39 di 43

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al punto 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 40 di 43

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, eventualmente necessari per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale del Broker Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via E. Calindri n. 6) Ufficio di Bologna Tel. 051/04071 - Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i..

L'opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura di quanto indicato nel capitolato speciale messo a gara alla "clausola broker".

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 41 di 43

quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/performance/piao>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 36/2023

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Committente, si segnala che:

- i dati forniti dall'operatore vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche del soggetto, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'operatore vengono acquisiti dalla Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 42 di 43

Natura del conferimento

L'operatore è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore alla presente iniziativa o la sua esclusione dalla stessa ovvero la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dall'operatore non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (cd. "dati sensibili"). Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (cd. "dati giudiziari"), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza in ordine alla presente procedura, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'operatore e il prezzo dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.arpae.it

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023), l'operatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.arpae.it, sezione "amministrazione trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

	Disciplinare di gara	Allegato 1
		pagina 43 di 43

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è Arpae con sede legale in Via Po, 5 a Bologna.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti , Arpae potrà essere contattata ai seguenti indirizzi:

Responsabile della protezione dei dati: dpo@arpae.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano come sopra definito.

L'operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Arpae per le finalità sopra descritte.

In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
(dott.ssa Elena Bortolotti)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Copertura assicurativa

ALL RISKS PROPERTY

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

ARPAE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

VIA PO, 5

40139 – BOLOGNA (BO)

e

Società

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	ARPAE EMILIA ROMAGNA
SEDE LEGALE	VIA PO, 5 – 40139 BOLOGNA (BO)
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	P.IVA 04290860370
ATTIVITÀ SVOLTA	Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31/10/2025 Scadenza: alle ore 24 del 31/10/2030
FRAZIONAMENTO	Annuale
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A. Filiale di Bologna
ALIQUOTA PROVVISORIALE	6%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla *SCHEDA DI POLIZZA* riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Sezione I

Definizioni

Amministratore	Qualsiasi persona collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
Allagamento	L'accumulo di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, dovuto anche a rigurgito di fogna e/o la fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico).
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Beni assicurati o cose assicurate	Beni immobili, beni mobili e beni elettronici ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà o in uso all'assicurato, anche se detenuti a qualsiasi titolo da dipendenti, amministratori o da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, per i quali esiste un interesse dell'assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, essi saranno attribuiti alla partita beni mobili. I beni immobili di proprietà dati in uso a terzi e i beni mobili in essi contenuti, possono essere adibiti a qualsiasi attività
Beni elettronici	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, macchine, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica, e apparecchiature a corrente debole per ufficio, attività amministrative e correlate, impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, software o istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione o misurazione, apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e loro componenti, gruppi di continuità, nonché i sistemi od impianti elettronici di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: centraline di monitoraggio, attrezzature di laboratorio e di misura, reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica, reti di monitoraggio dell'aria), nonché beni elettronici fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato. Sono comprese anche le parti elettroniche facenti parte di beni immobili e beni mobili. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati, i beni elettronici a impiego mobile e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Beni elettronici a impiego mobile	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura, costruzione o finalità d'impiego, possono essere trasportati e utilizzati al di fuori dei beni immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio e radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti e apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti e apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà e/o in uso al Contraente.

	<p>Nella presente definizione si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi a impiego mobile.</p> <p>Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati ed eventuali altre dipendenze, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura, nonché prefabbricati, moduli abitativi di qualunque genere; le opere di fondazione o interrato e linee anche aeree di trasmissione o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici e anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici e audio-video, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali, i terreni, le aree verdi nonché eventuali superfici e strutture di atterraggio e attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati; gli impianti semaforici, i cartelli stradali e di segnaletica in genere. Si intendono altresì per beni immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo, fontane e monumenti in genere diverse da opere d'arte) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, tinteggiature.</p> <p>Con riferimento a boschi e aree verdi non di pertinenza dei fabbricati si rinvia all'apposito articolo <i>BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI E AGRICOLE IN GENERE</i>.</p> <p>Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici.</p> <p>Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014, il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.</p>
Beni immobili	
Beni mobili	<p>Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, nonché quant'altro a utilizzo delle attività svolte, compresi oggetti d'arte, valori, preziosi, veicoli iscritti al PRA.</p>
Conduttori Esterni	<p>Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno.</p>
Contraente	<p>Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.</p>
Danno	<p>Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni di polizza.</p>
Dati	<p>Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.</p>

Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta. Sono compresi, i Direttori e gli Amministratori.
Durata dell'assicurazione – polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, dipendenti o altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Eventi atmosferici	A titolo esemplificativo e non limitativo, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.
Eventi sociopolitici	A titolo esemplificativo e non limitativo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, in caso di imbrattamento muri la Società indennizza tali danni nel limite specifico previsto nella tabella.
Fenomeno elettrico	L'effetto di correnti, scariche o altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dall'importo del danno e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Furto	Il reato come definito dall'articolo 624 del Codice Penale e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. È compreso anche il tentato furto.
Furto con destrezza	Il reato come definito dall'articolo 624 del Codice Penale e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. È compreso anche il tentato furto.
Guasti cagionati dai ladri	Danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Indennizzo (risarcimento)	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione – Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Limite di indennizzo (risarcimento)	Il massimo indennizzo (o risarcimento) dovuto dalla Società.
Locali	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile.
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili, parchimetri o similari all'esterno di beni immobili.
Oggetti d'arte – Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene

	avente valore storico artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti o comunque verso terzi e viceversa
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Preziosi	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'argento, d'oro o di platino o montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
Primo rischio assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Rapina	Sottrazione o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Rischio locativo	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società – Compagnia Assicuratore	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.
Supporto dati	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento tellurico sono attribuite a unico fenomeno e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
Terrorismo e sabotaggio	Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali, o

	come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Ubicazione	La situazione topografica di un bene immobile o di un complesso costituito da più beni immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

Sezione II

Attività e caratteristiche del rischio

Somme assicurate

A) ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

B) SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi per mille lordi sottoindicati, per il periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come sottoindicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato.

Partita n.	Beni assicurati	Somme assicurate €	Forma dell'assicurazione	Tasso imponibile ‰	Tasso Lordo ‰	Premio annuo lordo €
1	1a	Beni immobili	53.455.000,00	Valore intero		
	1b	Beni immobili di particolare interesse storico artistico	16.045.000,00	Valore intero	//	
2	Beni immobili non oggetto di Stima	500.000,00	Primo Rischio Assoluto			
3	Beni mobili (compresi beni elettronici e beni elettronici ad impiego mobile e supporti dati)	52.886.435,27	Valore intero			
4	Rischio Locativo	4.080.000,00	Valore intero			
5	Ricorso terzi e locatari	5.000.000,00	//			
6	Furto	200.000,00	Primo rischio assoluto			
Totale premio annuo lordo						

C) PARTITE A VALORE INTERO

AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO –
LEEWAY CLAUSE

È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il Contraente dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della somma assicurata nella relativa partita.

Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente ne venga a conoscenza.

Per le partite a valore intero, entro 4 mesi dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei beni preesistenti dovute a eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversarie successive all'effetto del contratto. La Società provvederà alla regolazione del premio sia per i beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di polizza sono state automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni oggetto di alienazione.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione:

- ✓ appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
- ✓ appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Si precisa che qualora vi fossero somme da aggiornare per il tramite di stima, i termini per la fornitura dei dati (compresi quelli attinenti a partite di polizza valorizzate senza stima) saranno quelli indicati all'art. *ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA*.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 2 mesi dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare al contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario, entro 2 mesi dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 30.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Se, al momento del sinistro, la somma assicurata con la singola partita è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza è ripartita tra le altre partite aventi anche tassi diversi ma proporzionalmente calcolati e per le quali, secondo l'Art. 1907 del C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- I. La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite colpite da sinistro
- II. Non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio assoluto.

D) PARTITE A P.R.A.

NUOVI BENI ASSICURATI

Si conviene tra le parti che tutti i beni assicurati o cose assicurate che dovessero entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l'emissione della presente polizza, entreranno automaticamente in copertura alle condizioni tutte della presente polizza.

La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni assicurati o cose assicurate alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni assicurati o cose assicurate" che il Contraente detenesse in godimento o uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni assicurati o cose assicurate in sua disponibilità a imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva o eccezione - le evidenze amministrative del Contraente.

Sezione III

Condizioni generali di assicurazione

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, articolo 1, comma 13, convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, Nell caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative, il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà direttamente alla Società:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e

nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni semprèché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* una parte, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.
- b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non

accettata può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – Contraente e Società - recedere dall'assicurazione mediante comunicazione all'altra parte con PEC, mettendo in copia conoscenza il Broker.

In caso di recesso esercitato da ciascuna delle Parti - Contraente e Società - la copertura assicurativa rimarrà comunque efficace per ulteriori 6 (sei) mesi dalla data di notifica del recesso.

La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall'effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata o PEC, e il termine di cessazione dell'assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell'assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata AR, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, esclusivamente il foro ove ha sede il Contraente.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - ✓ Enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
 - ✓ Enti in genere, nonché enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
 - ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti;
- purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 22 CLAUSOLA DI RACCORDO *(operante in caso di emissione da parte della Società di contratto separato per le partite di polizza ove prevista l'esenzione delle imposte)*

Qualora la Società richieda di procedere, in deroga al presente capitolato tecnico, all'emissione di un contratto separato in riferimento alle partite di polizza ove sia prevista l'esenzione delle imposte di legge, per beni ed opere assicurati di valore storico-artistico, si conviene che i contratti emessi, anche se diversamente numerati, verranno considerati come un'unica polizza. Pertanto, il sinistro aperto indifferentemente su una delle due polizze emesse dalla Società sarà considerato come aperto su entrambe ed assolti gli obblighi di denuncia

dell'Assicurato ai sensi del presente contratto, e l'eventuale sinistro denunciato che impegni le garanzie di entrambe le polizze verrà gestito come sinistro unico.

Si conviene altresì che in caso di emissione di contratti separati, in ragione del presente articolo, le garanzie, le franchigie, ed i limiti di indennizzo, non si intendono né duplicati, né ripartiti, pertanto in caso di sinistro, le franchigie e gli scoperti verranno applicati una sola volta, come si trattasse di un unico contratto e di un unico sinistro, ed analogamente i limiti di indennizzo sono da considerarsi unici e non duplicati o sommati per i contratti emessi.

Conseguentemente, la gestione dei due contratti sarà effettuata e svolta come se gli stessi fossero, a tutti gli effetti, un'unica polizza, ed ogni comunicazione effettuata dal contraente e dal Broker per uno, varrà anche per l'altro.

Sezione IV

Condizioni che regolano l'assicurazione All Risks

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali causati ai beni assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo quanto stabilito alle sezioni *ESCLUSIONI*, *PRECISAZIONI* e *CONDIZIONI SPECIALI*.

ART. 24 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è operante anche nel caso in cui il sinistro, purché indennizzabile a termini di polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

ART. 25 BENI PRESSO TERZI

La copertura s'intende estesa alla giacenza dei beni assicurati o cose assicurate presso terzi, inclusi i dipendenti in caso di smartworking e telelavoro, comprese fiere, mostre, eventi e manifestazioni in genere, e simili, nonché per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze.

ART. 26 GUASTI

La Società indennizza i guasti causati ai beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un sinistro indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

ART. 27 MOVIMENTAZIONE INTERNA

La Società indennizza i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, comprese le operazioni di carico e scarico.

ART. 28 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i beni assicurati e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

ART. 29 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società indennizza tutti i danni e le spese con l'applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti alle tabelle [L e SF].

ART. 30 RISCHIO LOCATIVO

Per la rispettiva partita dedicata, la Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile nonché ai sensi di qualsiasi altro Codice Civile e commerciale, e senza applicazione della regola proporzionale, risponde, secondo le norme indicate nella presente polizza e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali e impianti di pertinenza e altri beni tenuti in locazione dell'assicurato stesso, in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza.

Qualora il bene immobile o fosse assicurato in nome e per conto di chi spetta, vale la garanzia diretta.

ART. 31 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali cagionati alle cose dei terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 20% del massimale.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✓ a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei dipendenti e amministratori dell'assicurato, o di terzi e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- ✓ di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

ART. 32 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro. Sono altresì comprese, anche per i beni non danneggiati, le spese per smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente e altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 33 SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento scavo e/o riempimento del terreno dei beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 34 COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 35 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE - RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei beni stessi.

Sono compresi gli interventi ai beni e alla relativa impiantistica in caso di necessario adeguamento alla normativa in vigore al momento della ricostruzione, riparazione, rimpiazzo dei beni.

Si intendono comprese, anche in caso di ricostruzione su altra area per caso di forza maggiore, anche le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termine della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica o mutate leggi, regolamenti e ordinanze statali/locali che regolino la costruzione/riparazione di fabbricati.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 36 ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI

A titolo esemplificativo e non limitativo la Società rimborsa le spese dell'assicurato per il professionista (a esempio, architetto, geometra, ingegnere) per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la preventivazione, l'individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, la comparazione dei preventivi, la redazioni di capitolati, l'assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri e i costi sostenuti dall'assicurato per il perito di parte o la quota parte del terzo perito.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

L'assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese.

Qualora accettati, la Società acconsente che le competenze del professionista siano a essa fatturate, provvedendo di conseguenza a liquidarle direttamente al professionista, dandone opportuna comunicazione al Contraente. Resta inteso che l'eventuale quota parte di onorario eccedente i limiti di copertura delle spese previsti in polizza resteranno a totale carico del Contraente, né saranno in alcun modo anticipate dalla Società.

ART. 37 ONORARI PERITI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dall'assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale nonché la parte di quota a carico dell'assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

L'assicurato ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte della Società di tali spese.

Qualora accettati, la Società acconsente che le competenze del professionista siano a essa fatturate, provvedendo di conseguenza a liquidarle direttamente al professionista, dandone opportuna comunicazione al Contraente. Resta inteso che l'eventuale quota parte di onorario eccedente i limiti di copertura delle spese previsti in polizza resteranno a totale carico del Contraente, né saranno in alcun modo anticipate dalla Società.

ART. 38 CLAIMS PREPARATION

Sono inoltre a carico della Società le spese, nessuna esclusa, di onorari di architetti, ingegneri, società di consulenza o altri professionisti appositamente incaricati allo scopo dal Contraente per la preparazione, la presentazione, la certificazione e la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'assicuratore o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.

Il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del soggetto incaricato.

La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 39 DANNI SUBITI DA VALORI, OGGETTI D'ARTE, E PREZIOSI

La Società risponde dei danni causati a oggetti d'arte, valori e preziosi indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza. Questa garanzia opera a differenza di limiti e condizioni rispetto a polizze del Contraente attivate per il medesimo rischio.

Fermo quanto previsto all' articolo *DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI, OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI*, la Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, relativamente all' assicurazione parziale.

ART. 40 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi non informatici (amministrativi e tecnici) distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Tali costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 mesi dalla data del sinistro. Sono comunque esclusi gli oggetti d'arte.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all' assicurazione parziale.

ART. 41 MAGGIORI COSTI

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'assicurato, a seguito di sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi per cui lo per lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'arti. 1907 del Codice Civile, relativamente all' assicurazione parziale.

ART. 41 BIS MAGGIORI COSTI RELATIVI A BENI ELETTRONICI

Se i beni assicurati subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 4 mesi.

Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere ed esposizioni, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

La garanzia è da ritenersi valida anche relativamente ai maggiori costi relativi a beni elettronici ad impiego mobile.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all' assicurazione parziale.

ART. 42 PERDITA PIGIONI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita beni immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di tale inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di 12 mesi.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 43 SPESE ADDIZIONALI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E PER TRASPORTI CELERI E AEREI

Sono rimborsabili le spese addizionali per riparazioni temporanee o per accelerare la riparazione dei beni danneggiati, comprese le spese per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 44 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà e/o in uso al Contraente parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garage di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia opera esclusivamente per danni causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, anche se conseguenti a eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti e terremoto.

L'indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione QUATTORRUOTE. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

La garanzia è prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni ARD dei mezzi danneggiati.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 45 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai beni assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di beni immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 2 mesi dall'inizio dell'occupazione.

ART. 46 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.

Qualora il limite del 30% dovesse risultare oltrepassato il disposto di cui all'art. 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Quanto sopra non è operante nel caso di partite a primo rischio assoluto o in caso di stima accettata.

Sezione V

Esclusioni

ART. 48 ESCLUSIONI

Nella presente polizza valgono le seguenti esclusioni.

A) Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

A1) verificatisi in occasione di:

- ✓ atti di guerra dichiarata o no, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, confische, nazionalizzazioni, ordinanze di governo o delle Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ✓ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✓ eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoti, mareggiate;

salvo che l'assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

A2) dovuti a o causati da:

- ✓ dolo del Contraente;
- ✓ perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto precisato agli articoli *MAGGIORI COSTI RELATIVI A BENI ELETTRONICI*, *MAGGIORI COSTI PERDITA PIGIONI*, *SPESE AGGIUNTIVE*, *SPESE ADDIZIONALI PER LAVORO STRAORDINARIO*, *NOTTURNO*, *FESTIVO E PER TRASPORTI CELERI E AEREI*;
- ✓ trasporto di beni assicurati al di fuori di beni immobili, salvo quanto previsto all'articolo *BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE*;
- ✓ messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione
- ✓ o demolizione delle costruzioni di beni immobili, salvo quanto previsto dall'articolo *SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO* e all'articolo *ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE – RIPARAZIONE – ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA*.

B) Sono esclusi i danni

B1) di:

- ✓ ammanco e smarrimento, salvo quanto previsto per la garanzia furto con destrezza, truffa, appropriazione indebita, frode, infedeltà dei dipendenti o amministratori, saccheggio, malversazione e concussione;
- ✓ umidità, brina e condensa, stitilicidio, siccità salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
- ✓ insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- ✓ natura estetica che non siano connessi con sinistri indennizzabili e fatto salvo il limite di indennizzo previsto nelle tabelle [L e SF] per imbrattamento muri;

B2) dovuti a o causati da:

- ✓ lavori di costruzione, modifica, trasformazione di beni immobili, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari, salvo quanto previsto all'articolo *INNOVAZIONE DEL RISCHIO*. Relativamente ai beni elettronici si intendono compresi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e spostamenti interni;
- ✓ errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili e mobili, salvo quanto previsto all'articolo *COLLASSO STRUTTURALE*;
- ✓ assestamento, contrazioni, espansioni, dilatazioni, crollo di impianti, reazioni termiche. Tali danni sono invece compresi qualora siano conseguenti a eventi indennizzabili a termini di polizza;
- ✓ mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- ✓ errori di lavorazione, vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa.

Si precisa che qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

C) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi

C1) dovuti a o causati da:

- ✓ corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- ✓ guasti o improprio funzionamento dei beni mobili, salvo quanto previsto agli articoli *FENOMENO ELETTRICO, BENI IN REFRIGERAZIONE E/O A TEMPERATURA CONTROLLATA* e *GUASTI MACCHINE*;
- ✓ sospensione, interruzione o anormale produzione o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua. La presente esclusione non trova applicazione per i danni subiti ai beni in refrigerazione e a temperatura controllata, per quelli derivanti da fenomeno elettrico e per quanto previsto all'articolo *GUASTI MACCHINE*;
- ✓ inquinamento e contaminazione ambientale;
- ✓ inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso dei beni assicurati;
- ✓ a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo.

Qualora in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono esclusi

- ✓ il valore del terreno;
- ✓ veicoli iscritti al P.R.A. salvo quanto previsto all'articolo *DANNI AI VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.*, fermo restando l'esclusione della garanzia furto per questa tipologia di bene. Tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i beni mobili situati all'interno degli stessi;
- ✓ aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel, strade al di fuori del perimetro o dell'area di pertinenza dei fabbricati. Sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- ✓ impianti fotovoltaici ed eolici;
- ✓ boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere non di pertinenza dei fabbricati e animali in genere fatto salvo quanto previsto all'articolo *BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI E AGRICOLE IN GENERE*;
- ✓ i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- ✓ baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne, gru e ciminiere e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono invece compresi serbatoi, macchinari e impianti situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione;
- ✓ oggetti d'arte e preziosi se singolarmente di valore superiore a € 30.000,00 e qualora assicurati con specifiche polizze;
- ✓ linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati;
- ✓ furti di beni in rame riposti al di fuori dei locali dei beni immobili;
- ✓ costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all'articolo *SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE, LIVELLAMENTO, SCAVO E RIEMPIMENTO DEL TERRENO*;
- ✓ danni da furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi;
- ✓ danni da guasti macchine, salvo quanto previsto all'articolo *GUASTI MACCHINE*.

Sono, inoltre, esclusi i costi per i quali è responsabile per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

-Esclusione Cyber

Resta inteso e concordato che la presente polizza non copre: qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei dati, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:

Atto Cyber (come da definizione sotto riportata) e *Incidente Cyber* (come da definizione sotto riportata) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi *dato informatico* (come da definizione sotto riportata), compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede", se presenti, che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'*Esclusione Cyber*.

Fermo quanto sopra statuito restano inclusi in copertura i danni, non altrimenti esclusi in polizza, derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi oggetto dell'*Esclusione Cyber*.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Con riferimento dell'*Esclusione Cyber* si concordano le seguenti definizioni

Atto Cyber

Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso *malware* o *simili*, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un *sistema informatico*.

Incidente Cyber

Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi *sistema informatico*.

Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un *sistema informatico*.

Dati informatici

Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un *sistema informatico*.

Malware o simili

Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un *sistema informatico*.

Sistema informatico

Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati

Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente polizza su cui possono essere archiviati i *dati informatici* ma non i dati informatici stessi.

-Malattie pandemiche o epidemiche

La presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".

Per "malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- ✓ sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- ✓ la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- Esclusione territoriale

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- 1) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- 2) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- 3) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato alla Società e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione.

- sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Sezione VI

Precisazioni

ART. 49 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione e il ripristino delle parti di beni immobili, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

Sono altresì compresi i danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 50 DISPERSIONE DI MERCI E LIQUIDI, ANCHE INFIAMMABILI

La Società indennizza la perdita di merci e liquidi anche infiammabili da contenitori di capacità non inferiore a 100 litri e i conseguenti danni alle cose assicurate, causata da rottura accidentale di serbatoi o contenitori o delle relative valvole.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 51 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici, sono esclusi quelli subiti da beni mobili ed elettronici situati per destinazione e uso all'interno dei beni immobili qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei beni immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

ART. 52 ACQUA PIOVANA

A integrazione dell'articolo *EVENTI ATMOSFERICI*, si precisa che la Società indennizza i danni derivanti ai beni assicurati da acqua piovana.

Si intendono compresi anche i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui all'articolo *EVENTI ATMOSFERICI*, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve o ghiaccio, dal loro scioglimento o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi.

ART. 53 INONDAZIONI, ALLUVIONI

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in occasione di inondazioni e alluvioni, si precisa che tutti i fenomeni verificatisi nelle 72 ore successive a ogni evento sono attribuite a unico fenomeno e i relativi danni considerati singolo sinistro.

ART. 54 GRANDINE (SU FRAGILI)

In riferimento alla garanzia eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- ✓ serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- ✓ lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di beni immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

ART. 55 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO

La Società non indennizzerà i danni a fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve se e qualora vigenti al momento della costruzione.

ART. 56 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

ART. 57 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale dei beni immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

ART. 58 SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza i danni materiali causati e subiti dai beni assicurati per effetto di smottamenti cedimenti e franamenti del terreno anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

ART. 59 VALANGHE E SLAVINE

La Società indennizza i danni materiali causati e subiti dai beni assicurati per effetto valanghe e slavine, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

ART. 60 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai beni assicurati sono esclusi quelli causati da usura o inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al contraente all'atto della stipulazione della polizza.

ART. 61 BENI IN REFRIGERAZIONE E/O TEMPERATURA CONTROLLATA

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti a eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Sono altresì compresi i danni causati da errori, omissioni di controllo e/o manovra, imperizia, e/o negligenza. L'assicurazione ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

ART. 62 BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI E AGRICOLE IN GENERE – (NON OPERANTE)

Sono compresi in garanzia le aree verdi dell'assicurato non di pertinenza dei fabbricati, a titolo esemplificativo e non limitativo, boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, piantumazioni, sistemazioni arboree, fasce boscate, i giardini, il verde del bosco.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto, relativamente all'assicurazione parziale, dall'art. 1907 del Codice Civile.

È compreso l'incendio causato da atti di terzi, fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA*.

Per la determinazione del danno si applica quanto disciplinato per i beni immobili, unitamente al differenziale storico artistico applicabile, come disciplinato in polizza, qualora si possa richiamare il particolare valore storico del bene, inteso come valore monumentale o ornamentale intrinseco del bene.

ART. 63 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

In caso di furto, rapina, estorsione, scippo la Società risponde per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Con riferimento ai danni da furto, la Società risponde:

A1) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili, a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- ✓ violandone le difese poste a tutela dei beni assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione, uso di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- ✓ introducendosi nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- ✓ in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i beni assicurati, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

A2) per i beni assicurati posti nei locali dei beni immobili senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A1 (furto senza scasso);

A3) del furto commesso da dipendenti o amministratori dell'assicurato, o con la loro complicità o partecipazione, purché la persona che ha commesso il furto, che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni assicurati, o della sorveglianza dei locali e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente o l'amministratore adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;

A4) per i beni assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi e aree di pertinenza.

B) La Società risponde dei danni derivanti da rapina e da estorsione dei beni assicurati.

C) La Società risponde dei danni derivanti da scippo dei beni assicurati.

D) La Società risponde dei danni derivanti da furto con destrezza di beni assicurati posti nell'interno dei beni immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico.

E) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo dei beni assicurati affidati a portavalori (persone di età compresa tra 18 e 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21 fino alle ore 6, salvo esplicita deroga. In caso di furto con destrezza resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia.

F) La Società risponde dei danni derivanti da furto, rapina, estorsione e scippo di valori e preziosi, che sono:

- ✓ ovunque riposti;
- ✓ contenuti in registratori di cassa e/o cassette chiusi a chiave;
- ✓ contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei beni immobili;
- ✓ contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei beni immobili.

In caso di scippo resta operante il sottolimito di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione di furto, rapina, estorsione e scippo o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà inoltre i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati.

REINTEGRO AUTOMATICO IN CASO DI FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO

È convenuto che la somma assicurata per la garanzia furto verrà contemporaneamente e automaticamente reintegrata di un importo pari a quello del danno risarcibile a termini di polizza. Dalla parte di somma così reintegrata saranno comunque esclusi i beni in rame.

Il rateo di premio corrispondente sarà calcolato per il periodo intercorrente dalla data di reintegro alla scadenza annuale della polizza, applicando il relativo tasso esposto in polizza e sarà versato dal Contraente entro i termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

ART. 64 BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE

Relativamente ai beni elettronici a impiego mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento, trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio del mondo intero, a parziale deroga delle limitazioni territoriali di polizza.

Qualora sia prevista assicurazione a primo rischio assoluto, la Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 65 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti dati e al costo di ricostruzione dei dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 66 INNOVAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei beni assicurati esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti e/o attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi beni immobili, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi

enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi – se per essi esiste interesse dell'assicurato o se l'assicurato – prima del sinistro – ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

ART. 67 GUASTI MACCHINE

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti causati da guasti o rotture ai beni assicurati durante il periodo di validità della presente polizza, compresi i guasti elettrici ed elettronici. I guasti possono avvenire mentre i beni sono in funzione o sono fermi, ovvero quando sono smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura e manutenzione, verifica, revisione o riparazione.

A eventuale precisazione ed integrazione delle esclusioni, sono esclusi i danni:

- a funzionamento improprio o ad esperimento o prove che ne provochino sovraccarico od alterazione dei sistemi di normale utilizzo;

- a nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene.

La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, relativamente all'assicurazione parziale.

Alla presente assicurazione non si applica la garanzia maggiori costi e perdita pigioni.

Sezione VII

Norme operanti in caso di sinistro

ART. 68 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente e/o l'assicurato deve:

- ✓ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- ✓ qualora tenuto a norme di legge e in ogni caso qualora sussistano ipotesi di reato fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, l'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società;
- ✓ fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo;
- ✓ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente tale termine. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato:

- ✓ di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, consenso che dovrà pervenire al massimo entro 1 mese da quando è stato denunciato il sinistro;
- ✓ di proseguire la propria attività;
- ✓ trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro, di effettuare le riparazioni senza dovere attendere le operazioni peritali e, in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società, di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno all'indennizzo. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi o alle disposizioni delle Autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

ART. 69 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e delle perdite è concordato tra le parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

ART. 70 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

ART. 71 PROSEGUITO ATTIVITÀ SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell'assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni.

ART. 72 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta dell'assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 73 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per “valore a nuovo” si intende:

- a) per i beni immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico (in caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA PREVENTIVA* – se riportato nella sezione *CONDIZIONI SPECIALI*);
- c) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e i beni elettronici il costo di riparazione o rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere);

e che per “valore allo stato d'uso” s'intende:

- d) per i beni immobili, la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
- e) per i beni immobili di particolare valore storico – artistico architettonico o di particolare pregio (ivi compresi gli immobili disciplinati della Legge 1089/1939), la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del bene, secondo le tecniche costruttive e materiali attuali, non considerando quindi nel valore di ricostruzione il differenziale storico e artistico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili (in caso di stima accettata il presente comma non opera ed è sostituito dall'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA PREVENTIVA* – se riportato nella sezione *CONDIZIONI SPECIALI*);
- f) per i beni mobili (escluso valori, oggetti d'arte) e beni elettronici, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene

più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Relativamente ai beni elettronici, resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore;

in caso di sinistro che colpisca i beni immobili e i beni mobili (qualora non sia operante l'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO IN CASO DI STIMA ACCETTATA*, se riportato nella sezione *CONDIZIONI SPECIALI*) si determina:

aa) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);

bb) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad aa), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio e alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;

cc) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera bb) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo *PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO*.

Si intendono sempre compresi nella somma assicurata, e pertanto indennizzabili, le spese e i costi – sostenuti e documentati dall'assicurato – strettamente necessari per le attività di ripristino dei danni, rimpiazzo e ricostruzione (a.e. costi di progettazione), anche di professionisti esterni. Per tali oneri non sussiste il limite di cui all'articolo *SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI PROFESSIONISTI*, fermo restando l'eventuale limite di indennizzo previsto per la specifica garanzia

Ai beni mobili in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro. Tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia furto, rapina, estorsione e scippo.

In caso di danni riparati in economia dall'assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'assicurato stesso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa o in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di beni immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista alla sezione *LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE* quale differenza NTC.

Per i danni derivanti da maggiori costi e perdita di pigioni, l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera aa):

- ✓ per i beni immobili (o porzioni di) e per i beni mobili (esclusi valori, oggetti d'arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato);
- ✓ nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 48 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

ART. 74 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Rispetto a quanto sopra disciplinato, si precisa che in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato beni immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i beni avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie:

- ✓ per il restauro o il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- ✓ per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, aumentato nell'ambito del massimale previsto al successivo articolo *DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO*.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 mesi dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il Contraente o l'assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

In caso di sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

ART. 75 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In caso di danno a un bene immobile di particolare valore storico artistico, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato alla sezione *LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE*, fermo restando lo specifico limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno.

Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale di cui all'articolo *VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI – DETERMINAZIONE DEL DANNO*. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e restauro, nonché nella perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti convergono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

ART. 76 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI, OGGETTI D'ARTE E PREZIOSI

In caso di sinistro, per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere è indennizzato il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in quel giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di Borsa di Milano.

Per gli altri valori, è indennizzato il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari. L'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per gli oggetti d'arte e preziosi, premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito sul mercato e/o sul mercato dell'arte e/o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue:

- a) in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi;

- b) in caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra:
- ✓ la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
 - ✓ oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro sarà quello di stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

ART. 77 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- b) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad a) defalcato dell'importo stimato come b), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad a).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- aa) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del bene assicurato al momento del sinistro o di un bene simile, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, e oneri fiscali se dovuti all'erario;
- bb) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aa) defalcato dell'importo come bb), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad aa).

Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione che:

- aa) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;
- bb) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile e elettronico con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se tale bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori. Resta inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

Qualora non sia soddisfatta una di tali condizioni si applicano le norme che seguono:

- aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aaa), defalcato dell'importo come bbb).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad a) e b), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come aa).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Resto inteso che la normale evoluzione tecnologica non deve intendersi come maggiore prestazione del bene sostituito, purché a parità di gamma del listino del produttore.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie presenti nella sezione *LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF]*.

ART. 78 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI – RICOSTRUZIONE DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso a uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

ART. 79 COPPIE – INSIEMI – SERIE

In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di tale/i bene/i.

In nessun caso il danno sarà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno a un bene, o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi e ottenibili.

ART. 80 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO E ANTICIPI

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere entro 1 mese dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 3.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno a un bene assicurato in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorso 1 mese dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 1 mese da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La Società dovrà provvedere a sottoporre all'assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno e a corrispondere il pagamento del relativo importo entro il mese successivo all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'assicurato entro 1 mese di cui alla precitata proposta di liquidazione, e in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo sarà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria, fermo l'impegno dell'assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.

L'assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile.

ART. 81 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ descrizione dell'evento.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Sezione VIII

Condizioni speciali

ART. 1) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA - OPERANTE

Con riferimento alla sezione *ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO*, si precisa che le partite di polizza 1a, 1b, comprendono i valori corrispondenti alla valutazione effettuata con stima redatta da Società di stima designata. Resta convenuto che la Società, in caso di sinistro, limitatamente ai valori corrispondenti alla valutazione effettuata con stima, procederà all'integrale indennizzo del danno in base alle condizioni tutte della presente polizza, senza accertare la preesistenza e senza l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ogni periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore sopra indicato. La redazione della stima dovrà possibilmente essere effettuata in data non anteriore né posteriore a 4 mesi successivi alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati possibilmente non oltre 1 mese dalla data della loro ricezione da parte dell'Ente.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate, verificatesi a seguito della consegna del rapporto di stima alla Società e nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni dei beni preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute a eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da modifiche/interventi effettuate/i ai beni persistenti oggetto dei rapporti di stima;
- c) derivati da introduzione di nuovi beni, purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base alla stima iniziale o all'ultimo rapporto di aggiornamento. Qualora l'aumento sia superiore al 30%, per una o più partite prese ciascuna separatamente, in caso di sinistro per tali partite sarà applicata la regola proporzionale in ragione della parte eccedente la suddetta percentuale. Si precisa che, qualora il contratto preveda partite di beni assicurate con formula a Primo Rischio Assoluto o comunque valorizzate senza l'ausilio di stima, eventuali nuove acquisizioni di beni avvenute in corso del periodo di polizza ed aventi valore non superiore al 30% della somme indicate in polizza sulla scorta di stima o aggiornamento di quest'ultima, in base alla loro tipologia dovranno essere ritenute assicurate all'interno delle partite stimate. Resta inteso che se tali beni di nuova acquisizione non venissero stimati in occasione del primo report di stima disponibile, gli stessi saranno considerati assicurati all'interno della partita a primo rischio assoluto, ove questa sia presente in polizza.
- d) derivanti dai beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente, che dovrà comprendere sia gli eventuali beni introdotti a nuovo, quelli rivalutati e quelli alienati. Contestualmente si farà luogo anche alla regolazione del periodo trascorso determinato sulla base delle condizioni di seguito indicate.

Per i beni di nuova acquisizione, rivalutati o alienati dal Contraente la Società, sulla base dei dati indicati nella stima, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- ✓ sui saldi dei valori in aumento sarà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- ✓ sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso;
- ✓ per i beni di cui al precedente punto c), fermo quanto sopra, si provvederà alla regolazione in pro-rata temporis.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 3 mesi dal giorno di ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società (articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*). Analogamente, qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società provvederà altresì a rimborsare al Contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa, in quanto già versata all'Erario, entro 3 mesi dal giorno ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

La presente condizione rimarrà inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento, in tal caso saranno operanti le condizioni relative alla Sez. III – punto C) *PARTITE A*

VALORE INTERO - AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE e all'art. DEROGA ALL'ASSICURAZIONE PARZIALE.

ART. 2) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE DERIVANTE DA STIMA ASSICURATIVA PREVENTIVA - BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO - OPERANTE

La valutazione dei Beni Immobili di cui alla/e partita/e 1b), è assicurata con dichiarazione di valore, giusta stima della Società di cui all'art.1). Pertanto, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Società indennizzerà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino dei Beni Immobili danneggiati o parzialmente distrutti, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione dei Beni distrutti, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione dei Beni distrutti o danneggiati, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del Sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera. In caso di sinistro l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovrintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

La presente condizione rimarrà inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento nei termini di cui all'art. 1 della presente sezione; in tal caso saranno operante le condizioni relative alla Sez. III – punto C) *PARTITE A VALORE INTERO - AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE*, all'art. *DEROGA ALL'ASSICURAZIONE PARZIALE* e relativamente alla determinazione del danno, quanto determinato all'art. *DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO*

Sezione IX
Massimali
Limiti
Scoperti
Franchigie

Nell'ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite di indennizzo riportato nella tabella [L] è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprenderne uno o più altri.

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [SF].

Nel caso di coesistenza di più franchigie per unico sinistro che interessi più garanzie, si applicherà la sola franchigia più elevata all'importo complessivo del danno, fatto salvo quanto di seguito specificato per le garanzie esenti da franchigia. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora fossero operanti più franchigie e scoperti verrà applicata la franchigia o lo scoperto più elevata/o; qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto. In ogni caso resta inteso che si applicherà la soluzione più conveniente per l'assicurato tra l'applicazione della sola franchigia o del solo scoperto più elevati oppure delle singole franchigie o scoperti.

Resta fermo che le garanzie esenti da franchigia verranno sempre e comunque valutate senza l'applicazione di alcuna detrazione.

I valori sono espressi in Euro.

TABELLA LIMITI

	Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione se non diversamente specificato (in Euro)
Per periodo di assicurazione	25.000.000,00
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato	---
Acqua piovana	250.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Allagamenti	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni elettronici a impiego mobile	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata	20.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere – <i>NON OPERANTE</i>	10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Claims preparation	10.000,00 per sinistro
Conduttori esterni	200.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi di ricostruzione degli archivi non informatici	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi per il collaudo	50.000,00 per sinistro
Crollo e collasso strutturale	1.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni a veicoli iscritti al P.R.A.	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione con il limite di 30.000,00 per singolo veicolo
Differenziale storico artistico	3.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Dispersione di merci e liquidi, anche infiammabili	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi sociopolitici escluso imbrattamento muri	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Gelo e ghiaccio	500.000,00 per sinistro

	e per periodo di assicurazione
Guasti macchine	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Grandine (su fragili)	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Imbrattamento muri	150.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Innovazione del rischio	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Inondazioni, alluvioni	5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi relativi a beni elettronici	100.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, con il limite di € 25.000,00 al giorno
Oggetti d'arte	10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Onorari Ingegneri Architetti Consulenti	50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per periodo di assicurazione
Perdita pigioni	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Onorari periti	50.000,00 per sinistro e 100.000,00 per periodo di assicurazione
Oneri di urbanizzazione e ricostruzione - Riparazione Adeguate alla normativa	200.000,00
Preziosi	10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	2.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri e aerei	100.000,00
Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno	150.000,00
Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro	100.000,00 per sinistro
Spese sostenute per la ricerca e la riparazione - Liquidi condotti	250.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Supporti dati e ricostruzione dati	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terremoto	5.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo e sabotaggio	3.000.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valanghe e slavine	500.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto Rapina Estorsione Scippo	
Furto – Rapina – Estorsione	Partita assicurata
Con i seguenti sottolimiti	
Beni assicurati posti all'aperto	50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni in rame posti all'interno dei locali	10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto con destrezza	15.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto senza scasso	15.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

Guasti e atti vandalici causati da ladri	30.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Portavalori	10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Scippo	10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori e preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei beni immobili	30.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori in registratori di cassa e/o cassetti chiusi a chiave	10.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori ovunque riposti	15.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

TABELLA SCOPERTI E FRANCHIGIE

	Scoperti per sinistro, se non diversamente specificato (%)	Franchigie per sinistro, se non diversamente specificato (in Euro)
Per periodo di assicurazione	---	---
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato	---	1.500
Acqua piovana	Nessuno	1.500,00
Allagamenti	Nessuno	2.500,00
Beni elettronici a impiego mobile	Nessun	500,00
Beni in refrigerazione e/o temperatura controllata	Nessuno	500,00
Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere - <i>NON OPERANTE</i>	xxx	1.500
Claims preparation	Nessuno	Nessuna
Conduttori esterni	Nessuno	1.000,00
Costi di ricostruzione degli archivi non informatici	Nessuno	500,00
Costi per il collaudo	Nessuno	Nessuna
Crollo e collasso strutturale	Nessuno	10.000
Danni a veicoli iscritti al P.R.A.	Nessuno	500,00
Differenziale storico artistico	Nessuno	Nessuna
Dispersione di merci e liquidi, anche infiammabili	Nessuno	1.000
Eventi atmosferici	10%	2.500
Eventi sociopolitici escluso imbrattamento muri	10%	1.500,00
Gelo e ghiaccio	Nessuno	1.000
Guasti macchine	Nessuno	1.500
Grandine (su fragili)	10%	2.500,00
Imbrattamento muri	Nessuno	500,00
Innovazione del rischio	Nessuno	1.500,00
Inondazioni, alluvioni	10%	10.000,00
Maggiori costi	Nessuno	Nessuna
Maggiori costi relativi a beni elettronici	Nessuno	2 gg.
Oggetti d'arte	Nessuno	1.000
Onorari Ingegneri Architetti Consulenti	Nessuno	Nessuna
Perdita pigioni	Nessuno	Nessuna
Onorari periti	Nessuno	Nessuna
Oneri di urbanizzazione e ricostruzione - Riparazione Adeguamento alla normativa	Nessuno	Nessuna
Preziosi	Nessuno	Nessuna
Smottamento, cedimento e franamento del terreno	10%	10.000,00
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	10%	1.500,00
Spese aggiuntive per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri e aerei	Nessuno	Nessuna

Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno	Nessuno	Nessuna
Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro	Nessuno	Nessuna
Spese sostenute per la ricerca e la riparazione - Liquidi condotti	Nessuno	1.000,00
Supporti dati e ricostruzione dati	Nessuno	Nessuna
Terremoto	10%	25.000,00
Terrorismo e sabotaggio	10%	5.000,00
Valanghe e slavine	10%	5.000,00
Furto Rapina Estorsione Scippo		
Furto - Rapina - Estorsione	Nessuno	500,00
Con i seguenti scoperti e/o franchigie per le seguenti garanzie		
Beni assicurati posti all'aperto	Nessuno	1.500,00
Beni in rame posti all'interno dei locali	Nessuno	500,00
Furto con destrezza	Nessuno	500,00
Furto senza scasso	Nessuno	500,00
Guasti e atti vandalici causati da ladri	Nessuno	500,00
Portavalori	Nessuno	Nessuna
Scippo	Nessuno	Nessuna
Valori e preziosi contenuti nei mezzi di custodia all'interno dei beni immobili	Nessuno	500,00
Valori in registratori di cassa e/o cassette chiusi a chiave	Nessuno	500,00
Valori ovunque riposti	Nessuno	500,00

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

PERIODO DI OSSERVAZIONE DAL 31.12.2019 al 31.05.2025				
Data sinistro	Descrizione	Status del sinistro	Riserva	Pagato
8/6/2020	Danni acqua condotta a seguito di rottura di tubazioni presso il 1° piano che ha causato allagamento sia nei locali del piano rialzato che del seminterrato	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 5.520,00
2/8/2020	Danni da vento	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 3.500,00
1/12/2020	Danno da fenomeno elettrico ad una pluralità di beni mobili	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 4.977,00
5/12/2020	Danni da fenomeno elettrico per mancato funzionamento stazione radar per acqua piovana	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 11.857,78
7/12/2020	Danni da fenomeno elettrico	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 18.222,00
17/5/2021	Furto enti all'aperto	S.S.	€ 0,00	€ 0,00
7/6/2021	Guasto elettrico	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 610,00
19/10/2021	Furto	S.S.	€ 0,00	€ 0,00
17/5/2022	Danneggiamento da acqua (tubo sottotetto) di apparati elettrici	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 3.500,00
24/9/2022	danni da eventi atmosferici	APERTO	€ 2.870,00	€ 0,00
6/12/2022	Danno apparecchiature	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 11.150,00
12/12/2022	Furto subito nel parcheggio sotterraneo all'interno dell'auto di servizio: fotocamera e stazione totale	LIQUIDATO PARZIALE	€ 1.886,40	€ 310,00
16/5/2023	inondazioni - alluvioni - allagamenti	S.S.	€ 0,00	€ 0,00
17/5/2023	Danni da allagamento - Forlì	LIQUIDATO PARZIALE	€ 850.000,00	€ 450.000,00
17/5/2023	Danni da alluvione a stazione di monitoraggio rete aria	LIQUIDATO	€ 0,00	€ 42.090,00
11/12/2023	Perdita di liquido dall'impianto di riscaldamento / raffrescamento presso sede territoriale	APERTO	€ 1.423,00	€ 0,00
1/2/2024	Danni da effrazione porta laterale + furto di due cellulari, stampante portatile, tablet	SENZA SEGUITO	€ 0,00	€ 0,00

19/11/2024	fenomeno elettrico presso Sede con danni ad impianti e beni elettronici. Stima di costi € 10.000	APERTO	€ 0,00	€ 0,00
05/05/2025	rottura accidentale vetro sede di Ravenna sita in via Marconi 14. Stima costi €7.000,00	APERTO	€ 0,00	€ 0,00

Domanda di partecipazione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA BENI PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA	Allegato n.4 pag.1 di 7
---	----------------------------

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il/La sottoscritto/a ²

nella sua qualifica di:

- Legale Rappresentante
- Institore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

- *operatore singolo*
- *coassicuratrice delegataria (art. 1911 c.c.)*
- *raggruppamento temporaneo (indicare se costituito o costituendo) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)*
- *Consorzio stabile*
- *Consorzio tra società cooperative*
- *Consorzio tra imprese artigiane*
- *Consorzio ordinario (indicare se costituito o costituendo)*

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

Domanda di partecipazione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA BENI PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA	Allegato n.4 pag.2 di 7
---	----------------------------

- Rete dotata di organo comune
- Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- GEIE
- altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore*)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse)

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali di ripartizione del rischio che verranno assunte da ciascun operatore economico sono così riassunte nel rispetto di quanto stabilito dall'art.68 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice, coassicurazione e consorzi ordinari

servizio	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- **DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatè esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziatè esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziatè appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

(Solo per i Consorzi Stabili)

- **DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziatè non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

Domanda di partecipazione AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA BENI PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA	Allegato n.4 pag.3 di 7
--	----------------------------

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

- **DICHIARA** di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
- **DICHIARA** (*da rendere per ciascun esecutore*) di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

o, in alternativa,

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, *<indicare quali>* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di non partecipare a più di un consorzio stabile.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a *(indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo)*;
- **DICHIARA** (*da rendere per ciascun esecutore*) di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- **DICHIARA:**
 - di concorrere per le seguenti imprese:
.....
- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali di ripartizione del rischio che verranno assunte da ciascun operatore economico sono così riassunte nel rispetto di quanto stabilito dall'art.68 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.::

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di al n..... partita I.V.A. n.....

<p>Domanda di partecipazione</p> <p>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA BENI PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>Allegato n.4</p>
	<p>pag.4 di 7</p>

oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- *(in caso di Rete costituenda):*

▪ **DICHIARA:** *(dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)*

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei
- **DICHIARA** *(da rendere per ciascun esecutore)* di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento *(da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)*

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento.
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e presenta il contratto di avvalimento *(indicare se nell'offerta tecnica o nella documentazione amministrativa)*.

3. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

4. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- *(solo in caso di raggruppamento)*
- **DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- **DICHIARA** di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese

- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento *(indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)* in data ... da parte di

<p>Domanda di partecipazione</p> <p>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA BENI PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>Allegato n.4</p> <p>pag.5 di 7</p>
---	---------------------------------------

6. [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

- DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di
- DICHIARA** di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di
- DICHIARA** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito *[indicare il soggetto]*.

7. Ulteriori dichiarazioni

(In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)

DICHIARA, altresì:

- che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda è il seguente: _____
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC]*, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
 - **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
 - di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera n.6 del 31/1/2024, allegato alla documentazione di gara pubblicata;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel _____ sito <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- **DICHIARA** di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, *(compilare solo se di interesse)* e inserisce le relative certificazioni nel FVOE:
 - 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

<p>Domanda di partecipazione</p> <p>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA BENI PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>Allegato n.4</p> <hr/> <p>pag.6 di 7</p>
---	---

- 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,³
- 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;
- riduzione del 20% per il possesso della seguente certificazione : ISO 14001 per un 10% ed EMAS per un 10%.
- **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.*
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso*
- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.
- **DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.**
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARA di impegnarsi a:

- applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato;

o in alternativa

- di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il CCNL indicato identificato dal codice alfanumerico unico, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

o in alternativa

- di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL *(indicare il CCNL applicato)* identificato dal codice alfanumerico unico che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica;
- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

8. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

³ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

<p>Domanda di partecipazione</p> <p>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI TUTELA BENI PER ARPAE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>Allegato n.4</p> <hr/> <p>pag.7 di 7</p>
---	---

- accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

9. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- **DICHIARA** di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del disciplinare di gara e di esprimere, ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del codice, il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023;
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente:

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Completa il form

Questionario Specifico DGUE

Compilatore⊗ Registro di Sistema⊗ Fase⊗

Panato Stefania

In lavorazione

Elenco Sezioni \ Domande

Selezionato	Indice	Tipologia	Descrizione	Esito Riga	Apri
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_0_SelRow_V	B	Parti	Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_1_SelRow_V	B.0.C1	Commenti	Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_2_SelRow_V	B.1	Sezioni	Informazioni sulla pubblicazione		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_3_SelRow_V	B.1.1	Modulo Richieste	Informazioni sulla pubblicazione		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_4_SelRow_V	B.2	Sezioni	Identità del committente		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_5_SelRow_V	B.2.1	Modulo Richieste	Identità del committente		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_6_SelRow_V	B.3	Sezioni	Informazioni sulla procedura di appalto		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_7_SelRow_V	B.3.1	Modulo Richieste	Dati informativi dell'appalto (Titolo, descrizione breve, etc...)		

RVALORIGrid_8_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	B.3.2	Modulo Richieste	Informazioni sulla partecipazione ai Lotti Prego considerare i seguenti requisiti circa la gestione dei lotti in questa procedura di acquisto.		
RVALORIGrid_9_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	B.3.C1	Commenti	Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico		
RVALORIGrid_10_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	C	Parti	Parte II: Informazioni sull'operatore economico		
RVALORIGrid_11_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	C.1	Sezioni	A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO		
RVALORIGrid_12_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	C.1.1	Modulo Richieste	Dati Identificativi		
RVALORIGrid_13_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	C.1.2	Modulo Richieste	Indirizzo postale		
RVALORIGrid_14_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	C.1.3	Modulo Richieste	Indirizzo Internet o sito web (ove esistente)		
RVALORIGrid_15_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	C.1.4	Modulo Richieste	Persona di contatto		
RVALORIGrid_16_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	C.1.5	Modulo Richieste	Operatore Economico PMI L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?		
RVALORIGrid_17_SelRow_V <input type="checkbox"/>	C.1.6	Modulo Richieste	OE è un laboratorio protetto Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?		
RVALORIGrid_18_SelRow_V <input type="checkbox"/>	C.1.7	Modulo Richieste	Registrazione in elenchi ufficiali Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di		

			qualificazione o prequalificazione)?		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_19_SelRow_V	C.1.8	Modulo Richieste	Forma di Partecipazione L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?		Q
<input type="checkbox"/> RVALORIGrid_20_SelRow_V	C.1.9	Modulo Richieste	Lotti a cui l'OE intende partecipare Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_21_SelRow_V	C.2	Sezioni	B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_22_SelRow_V	C.2.C1	Commenti	Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_23_SelRow_V	C.2.1	Modulo Richieste	Eventuali rappresentanti		Q
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_24_SelRow_V	C.3	Sezioni	C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_25_SelRow_V	C.3.1	Modulo Richieste	Imprese Ausiliarie L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?		Q
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_26_SelRow_V	C.4	Sezioni	D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_27_SelRow_V	C.4.1	Modulo Richieste	Subappaltatori L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?		Q

RVALORIGrid_28_SelRow_V <input type="checkbox"/>	C.4.C1	Commenti	Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte VI, per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.		
RVALORIGrid_29_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D	Parti	PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE		
RVALORIGrid_30_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1	Sezioni	A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI		
RVALORIGrid_31_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1.C1	Commenti	L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: a. Partecipazione a un'organizzazione criminale; b. Corruzione; c. Frode; d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.		
RVALORIGrid_32_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1.SV1	Selezione Veloce	Barrare la casella nel caso in cui l'OE non rientri in nessuna delle condizioni sottoindicate considerate motivi di esclusione nella presente sezione: a. Partecipazione a un'organizzazione criminale; b. Corruzione; c. Frode; d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.		
RVALORIGrid_33_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1.1	Modulo Richieste	Partecipazione ad organizzazione criminale Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro		

			2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata		
RVALORIGrid_34_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1.2	Modulo Richieste	Corruzione Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico		Q
RVALORIGrid_35_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1.3	Modulo Richieste	Frode Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)		Q
RVALORIGrid_36_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1.4	Modulo Richieste	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro		Q
RVALORIGrid_37_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1.5	Modulo Richieste	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento		Q

			europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)		
RVALORIGrid_38_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.1.6	Modulo Richieste	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)		
RVALORIGrid_39_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.2	Sezioni	B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		
RVALORIGrid_40_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.2.1	Modulo Richieste	Pagamento di imposte L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?		
RVALORIGrid_41_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.2.2	Modulo Richieste	Pagamento di contributi previdenziali L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?		
RVALORIGrid_42_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.3	Sezioni	C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI		
RVALORIGrid_43_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.3.C1	Commenti	Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito		

			potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.		
RVALORIGrid_44_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.3.SV2	Selezione Veloce	Barrare la casella nel caso in cui l'OE non rientri in nessuna delle condizioni sottoindicate considerate motivi di esclusione nella presente sezione C e confermi di non essersi reso gravemente colpevole di Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate.		
RVALORIGrid_45_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.3.1	Modulo Richieste	Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE		
RVALORIGrid_46_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.3.2	Modulo Richieste	Violazione di obblighi in materia di diritto sociale L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE		
RVALORIGrid_47_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.3.3	Modulo Richieste	Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o		

			nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE		
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_48_SelRow_V	D.3.4	Modulo Richieste	Liquidazione giudiziale Liquidazione giudiziale	
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_49_SelRow_V	D.3.5	Modulo Richieste	Liquidazione coatta Liquidazione coatta	
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_50_SelRow_V	D.3.6	Modulo Richieste	Concordato preventivo con i creditori Concordato preventivo con i creditori	
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_51_SelRow_V	D.3.7	Modulo Richieste	Gravi illeciti professionali L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.	
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_52_SelRow_V	D.3.8	Modulo Richieste	Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?	
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_53_SelRow_V	D.3.9	Modulo Richieste	Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?	
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_54_SelRow_V	D.3.10	Modulo Richieste	Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?	
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_55_SelRow_V	D.3.11	Modulo Richieste	Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili L'operatore economico	

			ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?		
RVALORIGrid_56_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.3.12	Modulo Richieste	Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?		
RVALORIGrid_57_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	D.4	Sezioni	D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE		

<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_58_SelRow_V	D.4.1	Modulo Richieste	Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_59_SelRow_V	E	Parti	PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_60_SelRow_V	E.0.C1	Commenti	In merito ai criteri di selezione (sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_61_SelRow_V	E.1	Sezioni	A: IDONEITÀ		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_62_SelRow_V	E.1.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_63_SelRow_V	E.1.1	Modulo Richieste	Iscrizione in un registro professionale pertinente È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.		
<input checked="" type="checkbox"/> RVALORIGrid_64_SelRow_V	E.1.2	Modulo Richieste	Iscrizione in un registro commerciale È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.		

RVALORIGrid_65_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	E.1.3	Modulo Richieste	Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?		
RVALORIGrid_66_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.1.4	Modulo Richieste	Per gli appalti di servizi: obbligo di appartenenza a una particolare organizzazione È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?		
RVALORIGrid_67_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	E.2	Sezioni	B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA		
RVALORIGrid_68_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	E.2.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.		
RVALORIGrid_69_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	E.2.1	Modulo Richieste	Fatturato annuo generale Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:		
RVALORIGrid_70_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.2.2	Modulo Richieste	Fatturato annuo medio Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:		
RVALORIGrid_71_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.2.3	Modulo Richieste	Fatturato medio specifico Il fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi		

			richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:		
<u>RVALORIGrid_72_SelRow_V</u> <input type="checkbox"/>	E.2.4	Modulo Richieste	Fatturato annuo specifico Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:		
<u>RVALORIGrid_73_SelRow_V</u> <input checked="" type="checkbox"/>	E.2.5	Modulo Richieste	Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:		🔍
<u>RVALORIGrid_74_SelRow_V</u> <input type="checkbox"/>	E.2.6	Modulo Richieste	Copertura contro i rischi professionali L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:		
<u>RVALORIGrid_75_SelRow_V</u> <input checked="" type="checkbox"/>	E.2.7	Modulo Richieste	Altri requisiti economici o finanziari Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:		🔍
<u>RVALORIGrid_76_SelRow_V</u> <input checked="" type="checkbox"/>	E.3	Sezioni	C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI		
<u>RVALORIGrid_77_SelRow_V</u> <input checked="" type="checkbox"/>	E.3.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.		
<u>RVALORIGrid_78_SelRow_V</u> <input type="checkbox"/>	E.3.1	Modulo Richieste	Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: Durante il periodo di		

			<p>riferimento l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.</p>		
<p>RVALORIGrid_79_SelRow_V</p> <input type="checkbox"/>	E.3.2	Modulo Richieste	<p>Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.</p>		
<p>RVALORIGrid_80_SelRow_V</p> <input checked="" type="checkbox"/>	E.3.3	Modulo Richieste	<p>Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.</p>		Q
<p>RVALORIGrid_81_SelRow_V</p> <input type="checkbox"/>	E.3.4	Modulo Richieste	<p>Tecnici o organismi tecnici per il controllo della qualità Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità. Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.</p>		

RVALORIGrid_82_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.5	Modulo Richieste	Per gli appalti di lavori: tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:		
RVALORIGrid_83_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.6	Modulo Richieste	Strutture Tecniche e Misure per assicurare la Qualità Utilizza le seguenti strutture e misure tecniche per garantire la qualità. Le strutture di studio e di ricerca sono le seguenti:		
RVALORIGrid_84_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.7	Modulo Richieste	Strutture di Studio e Ricerca Utilizza le seguenti strutture di studio e ricerca:		
RVALORIGrid_85_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.8	Modulo Richieste	Gestione della Catena degli Approvvigionamenti Sarà in grado di applicare i seguenti sistemi di gestione e tracciamento della supply chain durante l'esecuzione del contratto:		
RVALORIGrid_86_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.9	Modulo Richieste	Esecuzione di verifiche Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.		
RVALORIGrid_87_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.10	Modulo Richieste	Misure per la gestione aziendale L'operatore economico sarà in grado di applicare le seguenti misure di gestione ambientale durante		

			l'esecuzione del contratto:		
RVALORIGrid_88_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.11	Modulo Richieste	Organico medio annuo L'organico medio annuo dell'operatore economico negli ultimi tre anni è il seguente:		
RVALORIGrid_89_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.12	Modulo Richieste	Numero di dirigenti Il numero dei dirigenti dell'operatore economico negli ultimi tre anni è stato il seguente:		
RVALORIGrid_90_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.13	Modulo Richieste	Abilitazioni di Studio e Professionali Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso lo stesso prestatore di servizi o imprenditore e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) i suoi dirigenti.		
RVALORIGrid_91_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.14	Modulo Richieste	Strumenti, stabilimenti e attrezzature tecniche I seguenti strumenti, impianti o attrezzature tecniche saranno disponibili per l'esecuzione del contratto:		
RVALORIGrid_92_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.15	Modulo Richieste	Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie senza certificazioni di autenticità Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti.		
RVALORIGrid_93_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.16	Modulo Richieste	Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie con certificazioni di autenticità Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, come richiesti, e provvederà alle certificazioni di autenticità ove del caso.		

RVALORIGrid_94_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.3.17	Modulo Richieste	Per gli appalti di forniture: certificati rilasciati da istituti di controllo della qualità L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?		
RVALORIGrid_95_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.4	Sezioni	D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE		
RVALORIGrid_96_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.4.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.		
RVALORIGrid_97_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.4.1	Modulo Richieste	Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?		
RVALORIGrid_98_SelRow_V <input type="checkbox"/>	E.4.2	Modulo Richieste	Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di gestione ambientale L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?		
RVALORIGrid_99_SelRow_V <input type="checkbox"/>	F	Parti	PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI		

RVALORIGrid_100_SelRow_V <input type="checkbox"/>	F.0.C1	Commenti	L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:		
RVALORIGrid_101_SelRow_V <input type="checkbox"/>	F.0.1	Modulo Richieste	Riduzione del numero dei candidati qualificati L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente:		
RVALORIGrid_102_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	G	Parti	PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI		
RVALORIGrid_103_SelRow_V <input checked="" type="checkbox"/>	G.0.C1	Commenti	Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su		

			<p>richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.</p>		
<input checked="" type="checkbox"/>	RVALORIGrid_104_SelRow_V	G.0.1	Modulo Richieste		

<p style="text-align: center;">Lotto Unico- Polizza ALL RISKS PROPERTY</p> <p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO O DI PROPOSTA VARIANTI</p>

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi – LOTTO UNICO ALL RISKS PROPERTY – ARPAE

Il sottoscritto/i *(inserire i dati relativi a ciascun sottoscrittore)*
_____ nato/a a _____
_____ il _____
nella sua qualità di _____ (carica sociale)
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
della società _____
con sede legale _____
con C.F. n. _____ con P.I. _____
PEC _____ E-MAIL _____
Tel. _____ *(si prega di riportare recapito telefonico dell'ufficio e/o referente preposto alla gestione della presente gara)* per la partecipazione al Lotto Unico - Polizza All Risks Property

DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

di accettare integralmente il Capitolato Tecnico così come proposto dalla Stazione appaltante;

OPPURE:

di apportare varianti migliorative liberamente proposte dall'offerente e dichiara il possesso o meno della certificazione di parità di genere, come da Modello Allegato 6;

E/O:

di apportare varianti peggiorative liberamente proposte dall'offerente, conformemente alle condizioni previste dal disciplinare di gara, come da Modello Allegato 6.

Luogo e Data

FIRMARE DIGITALMENTE

**In caso di Coassicurazione, la presente deve essere sottoscritta dalla delegataria e dalla delegante.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento.**

Lotto Unico – Polizza ALL RISKS PROPERTY
PROPOSTA DI VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE e
DICHIARAZIONE POSSESSO O MENO
CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE

DICHIARA

- di possedere la certificazione di parità di genere
- di non possedere la certificazione di parità di genere

PROPONE

La/e seguente/ variante/i migliorativa/e (integrare in caso di presentazione di più varianti):

Variante n. __ - Testo di clausola

L'articolo n° _____ Sezione n° _____ a pagina _____ denominato _____ si intende:

(barrare la casella che interessa)

- | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| - modificato | <input checked="" type="checkbox"/> | - integralmente sostituito | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - integralmente abrogato | <input checked="" type="checkbox"/> | - aggiunto | <input checked="" type="checkbox"/> | come sotto riportato: |

Variante n. __ - Testo di clausola

L'articolo n° _____ Sezione n° _____ a pagina _____ denominato _____ si intende:

(barrare la casella che interessa)

- | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| - modificato | <input checked="" type="checkbox"/> | - integralmente sostituito | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| - integralmente abrogato | <input checked="" type="checkbox"/> | - aggiunto | <input checked="" type="checkbox"/> | come sotto riportato: |

**In caso In caso di Coassicurazione, la presente deve essere sottoscritta dalla delegataria e dalla delegante.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento.**

FIRMARE DIGITALMENTE

**Lotto Unico – POLIZZA ALL RISKS PROPERTY
PROPOSTA DI VARIANTI PEGGIORATIVE LIBERE**

PROPONE

La/e seguente/ variante/i peggiorativa/e (integrare in caso di presentazione di più varianti):

Variante n. __ - Testo di clausola

L'articolo n° _____ Sezione n° _____ a pagina _____ denominato _____ si intende:

(barrare la casella che interessa)

- modificato	<input checked="" type="checkbox"/>	- integralmente sostituito	<input checked="" type="checkbox"/>	
- integralmente abrogato	<input checked="" type="checkbox"/>	- aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	come sotto riportato:

Variante n. __ - Testo di clausola

L'articolo n° _____ Sezione n° _____ a pagina _____ denominato _____ si intende:

(barrare la casella che interessa)

- modificato	<input checked="" type="checkbox"/>	- integralmente sostituito	<input checked="" type="checkbox"/>	
- integralmente abrogato	<input checked="" type="checkbox"/>	- aggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	come sotto riportato:

**In caso di Coassicurazione, la presente deve essere sottoscritta dalla delegataria e dalla delegante.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento.**

FIRMARE DIGITALMENTE

<p style="text-align: center;">SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO UNICO – Polizza All Risks Property</p>

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui al LOTTO UNICO ALL RISKS PROPERTY di ARPAE: da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. – BASE D'ASTA ANNUALE € 150.000,00 Importo complessivo quinquennale € 750.000,00

C.I.G.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
nella sua qualità di _____ (carica sociale)
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
della società _____
con sede legale _____
con sede operativa _____
con C.F. n. _____ con P.I. _____
PEC _____ E-MAIL _____
Telefono _____ (si prega di riportare recapito telefonico dell'ufficio e/o referente preposto alla gestione della presente gara) per la partecipazione al Lotto Unico - Polizza All Risks Property

OFFRE

un premio lordo annuo pari a (in cifre ed in lettere):

Premio annuo lordo in cifre €	Premio quinquennale lordo in cifre €

calcolato sulla base delle partite e somme assicurate seguenti:

Partita n.	Beni assicurati	Somme assicurate €	Forma dell'assicurazione	Tasso imponibile ‰	Tasso Lordo ‰	Premio annuo lordo €
1	1a Beni immobili	53.455.000,00	Valore intero			
	1b Beni immobili di particolare interesse storico artistico	16.045.000,00	Valore intero		//	
2	Beni immobili non oggetto di Stima	500.000,00	Primo Rischio Assoluto			
3	Beni mobili (compresi beni elettronici e beni elettronici ad impiego mobile e supporti dati)	52.886.435,27	Valore intero			
4	Rischio Locativo	4.080.000,00	Valore intero			
5	Ricorso terzi e locatari	5.000.000,00	//			
6	Furto	200.000,00	Primo rischio assoluto			
		Totale premio annuo lordo				
		Totale premio quinquennale lordo				

A tal fine,

DICHIARA

- che i costi interni per la sicurezza del lavoro propri dell'attività dell'impresa concorrente inclusi nel prezzo complessivo sopra offerto (ai sensi dell'art. 108 co.9 del D.Lgs 36/2023) ammontano a:
in cifre Euro....., IVA esclusa
- che i costi della manodopera propri dell'attività dell'impresa concorrente inclusi nel prezzo complessivo sopra offerto (ai sensi dell'art. 108 co.9 del D.Lgs 36/2023) ammontano a:
in cifre Euro....., IVA esclusa
- che il Contratto Collettivo applicato per l'appalto in oggetto è il seguente: _____
- che, in caso di aggiudicazione, la polizza sarà assegnata all'Agenzia Generale di _____;
- che l'offerta viene presentata: (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

come **IMPRESA SINGOLA**;

OPPURE

in **COASSICURAZIONE** fra le seguenti imprese:

	Denominazione o ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale	Quota %
1.				
2.				
3.				
4.				

Luogo e Data _____

**In caso In caso di Coassicurazione, la presente deve essere sottoscritta dalla delegataria e dalla delegante.
In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento.**

FIRMARE DIGITALMENTE

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'operatore economico (*indicare denominazione e forma giuridica*) _____ con sede legale in _____ via _____ n. _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ rappresentato da (*cognome e nome*) _____ in qualità di (*Titolare/Legale rappresentante*) _____ con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di tutela beni per Arpae Emilia-Romagna

DICHIARA

di accettare il seguente patto di integrità approvato da Arpae Emilia-Romagna con delibera n. 6 del 31/01/2024.

Art. 1. Principi e finalità

1. Il presente Patto d'integrità è un accordo fra l'Amministrazione e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della legge 6 novembre 2012, n.190, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

2. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, sono regolarizzabili tramite la procedura di soccorso istruttorio.

3. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono anche: a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico, per partecipare alla procedura si impegna a:

a) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;

b) non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

c) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;

d) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per

porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

e) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti all'assetto dell'Impresa;

f) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;

g) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, anche attraverso l'istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

h) denunciare all'Autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, pressione, condizionamento di natura criminale o ogni altra forma di illecita interferenza, intervenuti nella procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;

i) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

l) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;

m) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dell'Amministrazione;

n) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1 sono a carico dell'aggiudicatario, per quanto compatibili, a seguito dell'esplicito rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con l'Amministrazione appaltante.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4 "Regali, compensi e altre utilità", 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", 7 "Obbligo di astensione", 8 "Prevenzione della Corruzione", 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", 14 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R.16.04.2013, n.62 e delle corrispondenti disposizioni del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.

2. In particolare, l'Amministrazione assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;

b) la risoluzione di diritto dal contratto.

3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

	Progetto tecnico di analisi per il piazzamento del rischio assicurativo di cui al lotto unico all risks property	Allegato 9
		pag.1 di 2

Il presente documento si prefigge lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni di carattere tecnico e conoscitivo riguardo:

- al generale livello di rischio di ARPAE;
- alla sinistrosità storica registrata nell'ultimo quinquennio sul rischio.

I dati esposti e commentati risultano altresì funzionali alla migliore conoscenza del rischio e quindi alla presentazione dello stesso al mercato ipotizzandone le prospettive di collocamento.

Il presente progetto viene corredato con alcune informazioni utili al piazzamento del rischio di cui al lotto posto a gara

INFORMAZIONI GENERALI E ATTIVITA'

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) è stata istituita con la legge regionale n.13/2015 ed è operativa dal primo gennaio 2016. Integra le funzioni di Arpa (istituita con la legge regionale n.44 del 1995) e dei Servizi ambiente delle Province. Arpae è strutturata in più sedi per unità territoriale, per garantire un presidio diretto sul territorio.

INFORMAZIONI SUL LOTTO UNICO OGGETTO DI GARA

Le condizioni normative del capitolato tecnico sono sostanzialmente analoghe a quelle del contratto in corso. Si precisa che l'Ente si riserva di istituire con la Compagnia aggiudicataria apposita procedura di gestione sinistri condivisa tra le Parti (Ente, Compagnia, Broker).

Vengono riportati i principali dati amministrativi e tecnici della polizza in corso, unitamente ad alcuni dati informativi.

Lotto Unico) All Risks - Tutela dei Beni

PRINCIPALI DATI AMMINISTRATIVI E TECNICI DELLA POLIZZA IN CORSO	
COMPAGNIA	AXA XL
DURATA	31.08.2024-31.08.2025
STOP LOSS SINISTRO/ANNO	20.000.000,00
EVENTI ATMOSFERICI	Limite di € 5.000.000,00 per sinistro/Anno Sc.10% e minimo di € 2.500,00 per sinistro
INONDAZIONI, ALLUVIONI,	Limite di € 5.000.000,00 per sinistro/Anno Sc.10% e minimo di € 10.000,00 per sinistro
ALLAGAMENTI	Limite di € 500.000,00 per sinistro/Anno Franchigia € 2.500,00 per sinistro
TERREMOTO	Limite di € 5.000.000,00 per sinistro/Anno Sc.10% e minimo di € 25.000,00 per sinistro
SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO	Limite di € 2.000.000,00 per sinistro/Anno Sc.10% e minimo di € 10.000,00 per sinistro
EVENTI SOCIO-POLITICI	Limite di € 1.000.000,00 per sinistro/Anno Sc.10% e minimo di € 1.500,00 per sinistro
GRANDIE SU FRAGILI	€ 500.000,00 per sinistro ed anno Sc.10% e minimo di € 2.500,00 per sinistro
FRANCHIGIA FRONTALE	€ 1.500,00
PREMIO LORDO ANNUO	€ 120.205,00
SINISTRI	VEDI REPORT ALLEGATO AI DOCUMENTI DI GARA (GLI IMPORTI INDICATI PER I SINISTRI APERTI/LIQUIDATI SONO

	Progetto tecnico di analisi per il piazzamento del rischio assicurativo di cui al lotto unico all risks property	Allegato 9
		pag.2 di 2

	AL LORDO/NETTO DELLO SCOPERTO E/O FRANCHIGIA EVENTUALMENTE APPLICATO IN RELAZIONE ALLE GARANZIE COLPITE DA SINISTRO
--	---

L'elenco dei beni immobili costituisce parte integrante dei documenti resi disponibili agli OE.

La MUR Immobiliare è rappresentata dalla sede di Ravenna, Via Marconi 14 – 18.000.000,00=.

Il presente lotto unico verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla scorta di quanto previsto nel Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati.

=====

PROPOSTA N. PDET 505 del 03/07/2025

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: Indizione di una procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio assicurativo di tutela beni per Arpae Emilia-Romagna, della durata di 60 mesi.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 03/07/2025

Bacchi Reggiani Giuseppe
